

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 ottobre 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VENETO

- LEGGE REGIONALE 5 luglio 1994 n. 24.
Norme in materia di cooperazione sociale Pag. 3
- LEGGE REGIONALE 5 luglio 1994 n. 25.
Scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura
di Verona Pag. 6

REGIONE SICILIA

- LEGGE 20 agosto 1994, n. 31.
Provvedimenti a favore dei comuni di Catania e Siracusa per le
spese necessarie ad assicurare adeguata accoglienza a Sua Santità
Giovanni Paolo II Pag. 7
- LEGGE 20 agosto 1994, n. 32.
Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia
di enti locali. Integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985,
n. 41, in materia di personale regionale Pag. 7
- LEGGE 20 agosto 1994, n. 33.
Contributi alle Università della Sicilia per l'istituzione di borse
di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in
medicina e chirurgia. Provvedimenti urgenti in materia sanitaria.
Intervento per l'Ente acquedotti siciliano Pag. 8

REGIONE TOSCANA

- LEGGE REGIONALE 21 luglio 1994, n. 52.
Parco delle Alpi Apuane - Norme aggiuntive alla disciplina delle
risorse lapidee - Modifiche e integrazioni alla legge regionale
21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni. Pag. 12

- LEGGE REGIONALE 21 luglio 1994, n. 53.
Norme urbanistiche transitorie per le grandi strutture di vendita
Pag. 13
- LEGGE REGIONALE 21 luglio 1994, n. 54.
I.R.P.E.T. - Approvazione 1^a variazione di bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1994 Pag. 14
- LEGGE REGIONALE 21 luglio 1994, n. 55.
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1994, n. 50.
Pag. 14
- LEGGE REGIONALE 21 luglio 1994, n. 56.
Modifica alla legge regionale 88/1982. Disciplina dei controlli
sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico Pag. 14
- LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 57.
Integrazione alla legge regionale 27/1987 sulla partecipazione
della Regione Toscana alla Fondazione Scuola Musica di Fiesole.
Pag. 15
- LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 58.
Modifiche alla legge regionale 47/1993, art. 7 - Scadenza tessere
di libera circolazione Pag. 15
- LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 59.
Consorzi idraulici di terza categoria. Inserimento di norme
transitorie nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 recante
norme in materia di bonifica Pag. 15
- LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 60.
Assistenza agli utenti di motori agricoli Pag. 16

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1994, n. 61.

Stagione venatoria 1994/1995 - Calendario venatorio e modalità di caccia Pag. 16

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1994, n. 62.

Integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 55 recante: «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario». Pag. 18

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 19 luglio 1994, n. 19.**

Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1994, n. 20.

Istituzione del Comitato consultivo regionale per il territorio. Pag. 21

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 20 giugno 1994, n. 22.**

Regolamento di esecuzione per gli acquisti in economia di materiale informatico Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 28 giugno 1994, n. 23.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1994-1996 per il personale della Provincia autonoma di Bolzano, degli enti da essa dipendenti, delle comunità comprensoriali e dei comuni della provincia di Bolzano . Pag. 24

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1994 n. 24.

Norme in materia di cooperazione sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto dell'8 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Veneto in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali» e con riferimento alla normativa regionale in materia di educazione, sicurezza sociale, formazione professionale e tutela della salute, promuove, favorisce e sostiene le cooperative sociali, riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento ai soggetti nella condizione di persona svantaggiata.

Art. 2.

Cooperative sociali

1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dall'articolo 1 attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi;
- b) lo svolgimento di attività in strutture di produzione e lavoro, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporaneamente definiti e concertati con i servizi territoriali delle unità locali socio sanitarie e dei comuni, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantaggiate.

Art. 3.

Persone svantaggiate

1. La condizione di persona svantaggiata dei soci o dei dipendenti, così come individuata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, risulta da certificazione del sindaco che acquisisce la documentazione dagli uffici competenti. La certificazione ha validità annuale.

Art. 4.

Soci volontari

1. I soci volontari di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 391, si considerano complementari rispetto agli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e non concorrono al raggiungimento della percentuale prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 5.

Albo regionale delle cooperative sociali

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) sezione B nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) sezione C nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Ogni sezione è distinta per ambito di attività o per tipologia di servizio.

Art. 6.

Requisiti per l'iscrizione

1. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che intendono chiedere l'iscrizione all'albo regionale, devono avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da:

- a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;
- b) certificato di idoneità professionale ove richiesto dalla vigente normativa;
- c) autocertificazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e il rispetto delle norme contrattuali;
- d) relazione sul servizio socio-sanitario od educativo gestito contenente la specificazione delle strutture, degli operatori impiegati, del numero e tipologia degli utenti;
- e) autocertificazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa;
- f) documentazione relativa all'assicurazione dei volontari prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- g) copia dell'ultimo bilancio.

2. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) che intendono chiedere l'iscrizione all'albo regionale, devono avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da:

- a) certificazione di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;
- b) autocertificazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e il rispetto delle norme contrattuali;
- c) elenco dei soci lavoratori, con la distinzione dei soci lavoratori, dei soci lavoratori volontari e dei soci lavoratori nella condizione di persona svantaggiata di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- d) elenco dei dipendenti con la specificazione dei dipendenti nella condizione di persona svantaggiata di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- e) documentazione di cui all'articolo 3, comma 1;
- f) indicazione del settore economico di attività con la specificazione del contratto di lavoro applicato;
- g) documentazione relativa alle eventuali convenzioni in attività con enti pubblici;
- h) autocertificazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa;
- i) documentazione relativa all'assicurazione dei volontari prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- l) copia dell'ultimo bilancio.

3. I consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che intendono chiedere l'iscrizione all'albo regionale, devono avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da:

- a) certificazione di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;
- b) atto costitutivo e statuto;
- c) relazione sull'attività svolta;
- d) copia dell'ultimo bilancio;

e) autocertificazione relativa alla presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

4. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento della domanda, la Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 17, dispone l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale ovvero, motivandolo, il rigetto della domanda.

5. L'iscrizione all'albo regionale ha validità biennale, qualora non intervenga un provvedimento espresso di cancellazione di cui all'articolo 8.

6. Il provvedimento di iscrizione è comunicato alla cooperativa sociale o consorzio, alla prefettura e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. Nel caso di cooperative sociali o di consorzi di nuova costituzione, i documenti di cui alle lettere b), d), g) del comma 1, alla lettera l) del comma 2 ed alle lettere c), d) del comma 3, sono sostituiti da un progetto articolato relativo all'attività che la cooperativa sociale od il consorzio intendono svolgere.

Art. 7.

Adempimenti successivi all'iscrizione

1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 5 comunicano alla Giunta regionale:

- a) entro dieci giorni, la messa in liquidazione e lo scioglimento;
- b) entro sessanta giorni, ogni variazione intervenuta nell'iscrizione al registro prefettizio;
- c) entro sessanta giorni, ogni variazione intervenuta nella composizione della compagine sociale che comporti l'alterazione dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e) della presente legge;
- d) annualmente, il consuntivo di esercizio.

Art. 8.

Cancellazione

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 17, dispone la cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 5:

- a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale o consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottemperino gli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
- b) quando la cooperativa sociale o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 «Provvedimenti per la cooperazione», ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni o, comunque, non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;
- c) quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- d) quando, nelle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate scende al di sotto del limite previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, per un periodo superiore a dodici mesi;
- e) quando il numero dei soci volontari supera il limite del 50 per cento.

2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o consorzio, nonché alla prefettura ed all'ufficio provinciale o consorzio, nonché alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. La cancellazione dall'albo regionale comporta la risoluzione delle convenzioni di cui all'articolo 15.

Art. 9.

Conferma dell'iscrizione

1. Le cooperative sociali od i consorzi, nei novanta giorni antecedenti la scadenza dell'iscrizione, chiedono, pena la cancellazione automatica dall'albo regionale di cui all'articolo 5, la conferma dell'iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione mediante autocertificazione del legale rappresentante della cooperativa sociale o consorzio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Nei trenta giorni successivi alla scadenza la Giunta regionale comunica alle cooperative o ai consorzi la conferma dell'iscrizione ovvero la cancellazione dall'albo.

Art. 10

Contributi regionali

1. Al fine di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi di cooperative sociali, la regione interviene con contributi a carico del proprio bilancio.

2. Le tipologie di spesa ammissibili a contributo sono le seguenti:

- a) contributi una tantum per spese di primo impianto per un importo non superiore a lire cinque milioni per cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali di nuova costituzione, da richiedere nel termine perentorio di un anno dall'avvenuta costituzione;
- b) contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati:
 - 1) all'acquisto, trasformazione, ristrutturazione ed adeguamento funzionale con relativa dotazione di attrezzature ed arredi di strutture da destinare a sede di servizio socio-sanitario ed educativo nell'ambito degli interventi e con i criteri previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51;

2) al rinnovo, al miglioramento e all'adeguamento degli impianti e delle infrastrutture per lo sviluppo dell'attività di cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

c) contributi in conto interessi sul mutuo stipulato per il finanziamento dei programmi di investimento e in conto interessi per prestiti a medio termine e canoni leasing, con esclusione dei prestiti agevolati, nella misura del 30 per cento del tasso applicato dall'istituto erogante;

d) contributi destinati alla formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei soci e degli operatori di cooperative sociali;

e) contributi per la realizzazione di progetti innovativi elaborati dai consorzi di cooperative sociali finalizzati alla formazione, all'aggiornamento e alla qualificazione delle risorse umane nella prospettiva della efficacia operativa delle cooperative associate.

3. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a sostenere l'attività dei consorzi fidi costituiti tra cooperative sociali attraverso l'incremento del patrimonio sociale in relazione all'entità degli incrementi dello stesso e alle garanzie prestate nell'ultimo anno al fine di agevolare l'acquisizione delle materie prime, la costituzione di nuove cooperative, l'acquisto di attrezzature, lo sviluppo dei servizi inter-cooperativi attraverso il potenziamento dei consorzi provinciali.

4. I contributi previsti dal comma 2 lettere b) numero 2, lettera d), lettera e), vengono concessi con importi fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

5. I contributi previsti dal comma 2 lettere b), c), d) ed e), non sono cumulabili.

Art. 11.

Destinatari dei contributi

1. Possono usufruire dei contributi previsti dall'articolo 10 le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 5 nonché i consorzi fidi nei limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 10.

2. I contributi possono essere assegnati anche a cooperative sociali e consorzi che usufruiscono di altri benefici nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge.

3. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 13 la Giunta regionale considera l'entità dei contributi di cui al comma 2 del presente articolo dichiarati attraverso autocertificazione da allegare alla domanda.

Art. 12.

Presentazione delle domande

1. Le domande, rivolte ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 10, sono presentate alla Giunta regionale, entro il termine di decadenza del 31 marzo di ogni anno corredate dalla autocertificazione di cui al comma 3 dell'articolo 11 e per i contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 10 anche dai programmi di investimento.

Art.

Erogazione dei contributi

1. La Giunta regionale, entro il mese di gennaio di ogni anno, sulla base delle disponibilità assegnate dal bilancio regionale stabilisce le priorità tra gli interventi indicati nell'articolo 10 ed i criteri di assegnazione.

2. Il contributo regionale può essere erogato anche con anticipazioni non superiori alla misura complessiva del cinquanta per cento. Il saldo è erogato soltanto dopo la presentazione del rendiconto.

3. Per importi inferiore a lire tre milioni la rendicontazione può essere sostituita da una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa sociale o consorzio attestante l'utilizzo del contributo secondo le finalità per le quali è assegnato.

Art. 14.

Criteri preferenziali per la stipula delle convenzioni

1. In presenza di più cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o consorzi operanti nel medesimo ambito di attività, ferma restando la garanzia della qualità del servizio e della economicità di gestione, nella stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi sono criteri preferenziali in particolare i seguenti:

a) legami con l'ambito territoriale di competenza dell'ente interessato a contrarre la convenzione;

b) consistenza numerica degli inserimenti lavorativi operati;

c) ininterrotta iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5.

Art. 15.

Convenzioni-tipo

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, adotta, con propria deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, convenzioni-tipo per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali ed i consorzi e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale.

2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1 contengono i seguenti elementi:

a) l'indicazione dei requisiti soggettivi degli organismi interessati alla convenzione;

b) le caratteristiche organizzative dell'attività posta in essere dalla cooperativa nonché le garanzie sull'osservanza delle norme contrattuali, di sicurezza ed igienico-sanitarie;

c) le norme di vigilanza sull'osservanza delle convenzioni e le modalità di verifica dei risultati.

16

Convenzioni per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi

1. La Giunta regionale, con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 15, comma 1, disciplina, uniformandoli ai medesimi criteri anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, i rapporti tra la pubblica amministrazione, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della stessa legge 8 novembre 1991, n. 381, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, le Irap, altri enti pubblici, gli enti privati di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, in ordine all'affidamento della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, ed alle leggi regionali di programmazione socio-sanitaria nonché alle successive leggi di modificazione e di integrazione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con il provvedimento di cui al comma 1, i seguenti contenuti operativi ai quali debbono conformarsi gli atti applicativi degli enti territoriali e delle unità locali socio-sanitarie:

a) criteri per la costituzione degli elenchi di soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, interessati e idonei a gestire i servizi;

b) convenzioni tipo, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, articolo 20;

c) procedure e criteri di scelta dell'organismo da convenzionare secondo le seguenti priorità:

1) rapporti qualità-costo del progetto del servizio;

2) requisiti e condizioni qualitative dell'organismo;

3) corrispondenza dell'organizzazione del servizio alle caratteristiche socio-culturali dell'area di intervento.

Art. 17.

Commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale

1. È istituita la commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale.

2. La commissione è presieduta e convocata dall'assessore regionale competente per materia o da un suo delegato ed è composta:

a) dal dirigente del dipartimento per i servizi sociali;

b) dal dirigente del dipartimento per i problemi del lavoro;

c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

d) da tre rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative in ambito regionale, indicati dai rispettivi organi regionali e designati d'intesa dalle medesime associazioni;

e) da un rappresentante dell'Anci.

3. I componenti della commissione di cui al comma 2 possono farsi sostituire da altro rappresentante a tal fine, di volta in volta, espressamente delegato.

4. La segreteria della commissione è assicurata da un funzionario regionale.

Art. 18.

Funzionamento della commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione della commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale.

2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.

4. In fase di prima applicazione le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere *d* ed *e*, devono essere effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e la costituzione della commissione è effettuata dalla Giunta regionale nei successivi trenta giorni.

Art. 19.

Compiti della commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale

1. La commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale è organo consultivo della Giunta regionale e, tra l'altro, provvede a:

a) esprimere parere sulla rispondenza dell'attività della cooperativa sociale o consorzio alle finalità previste dall'articolo 1;

b) esprimere parere sulle domande di iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5, verificando, in particolare, la completezza e la regolarità della documentazione di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;

c) esprimere parere sui provvedimenti di cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 5;

d) esprimere parere sui singoli piani di riparto dei contributi regionali;

e) esprimere parere su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali.

2. La commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale prescinde dal parere.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le cooperative iscritte al registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 chiedono l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5, allegando la documentazione di cui all'articolo 6.

2. La Giunta regionale nei successivi novanta giorni dispone l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale ovvero il rigetto motivato della domanda e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6.

3. Per i fini previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera *c*), viene fatta salva la durata di iscrizione al registro regionale di cui al comma 1.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda eventualmente presentata viene considerata come domanda di nuova iscrizione.

5. Le convenzioni in atto stipulate dalle cooperative sociali o dai consorzi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate entro un anno alle disposizioni della medesima.

Art. 21.

Abrogazioni

1. La legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 «Interventi a favore della cooperazione con finalità socio-assistenziali» come modificata dall'articolo unico della legge regionale 6 agosto 1987, n. 41 e dall'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, è abrogata.

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 2.000.000.000, per ciascuno degli esercizi 1994, 1995 si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 e contemporaneamente istituzioni dei seguenti capitoli:

cap. 61398, denominato «Contributi per la costituzione di cooperative sociali e loro consorzi e per il rinnovo e miglioramento delle infrastrutture e attrezzature delle cooperative di produzione e lavoro e per l'adeguamento del posto di lavoro nonché per la dotazione dei fondi di garanzia di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *a*), *b*), *c*) e comma 3», con lo stanziamento di lire 1.900.000.000, per competenza e per cassa, per l'anno 1994 e di lire 1.900.000.000, sola competenza, per l'anno 1995;

cap. 61400, denominato «Contributi destinati alla formazione, qualificazione e riqualificazione degli operatori di cooperative sociali e loro consorzi e a progetti innovativi di consorzi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere *d*) ed *e*)», con lo stanziamento di lire 100.000.000 per competenza e per cassa, per l'anno 1994 e di lire 100.000.000, sola competenza, per l'anno 1995.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *b*), numero 1, gli oneri fanno carico allo stanziamento previsto annualmente al capitolo 61070 «Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educative assistenziali» (legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51).

Art. 23.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 luglio 1994

BOTTIN

94R0714

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1994 n. 25.

Scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto dell'8 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona

1. È sciolto il Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona, istituito ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario il quale provvede alla liquidazione delle attività e dei rapporti giuridici del Consorzio stesso.

Art. 2.

Compiti del commissario

1. Il Commissario, entro sei mesi dalla data di nomina, accerta lo stato di consistenza patrimoniale del Consorzio mediante inventario dei beni, delle entrate nonché dei rapporti giuridici pendenti; determina le modalità di liquidazione e ne segue le fasi attuative.

2. L'inventario e le risultanze della liquidazione del Consorzio sono approvati dalla Giunta regionale.

Art. 3.

Destinazione del personale

1. Dalla entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio presso il Consorzio è trasferito alla Regione ed inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo regionale, come indicato nell'allegata tabella.

2. Il personale tecnicamente qualificato è assegnato a strutture regionali che svolgono analoghe attività nel settore primario.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, in ordine a quanto recato dal precedente articolo 3, si provvede a partire dall'esercizio finanziario 1994 con le disponibilità di cui al capitolo 5010 «Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi» secondo quanto recato dalla relativa legge finanziaria regionale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 luglio 1994

BOTTIN

(Omissis).

94R0714

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 agosto 1994, n. 31.

Provvedimenti a favore dei comuni di Catania e Siracusa per le spese necessarie ad assicurare adeguata accoglienza a Sua Santità Giovanni Paolo II.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 41 del 27 agosto 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dall'accoglienza a Sua Santità Giovanni Paolo II in occasione della visita nelle città di Catania e Siracusa è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario in corso.

2. La somma autorizzata dal comma 1 è ripartita, con decreto del Presidente della Regione, paritariamente fra le città di Catania e Siracusa ed è erogata ai legali rappresentanti dei rispettivi comuni a seguito della presentazione dei rendiconti delle somme anticipate per l'attuazione degli interventi programmati.

Art. 2.

1. All'onere di lire 3.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Vulcano (Lipari), 20 agosto 1994

MARTINO

94R0764

LEGGE 20 agosto 1994, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di enti locali. Integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, in materia di personale regionale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 41 del 27 agosto 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, dopo le parole «nonché di sindaco o assessore di comune», sono aggiunte le seguenti: «con popolazione superiore a 28.500 abitanti».

2. L'art. 3, comma 5, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è abrogato.

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente:

«Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come

prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale».

Art. 3.

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, così come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 1^a settembre 1993, n. 26, è aggiunto il seguente periodo: «né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della provincia».

Art. 4.

1. Tutte le nomine, le designazioni e le revocche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province sono di competenza, rispettivamente, del sindaco o del presidente della provincia.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le competenze dei consigli comunali e provinciali sono esclusivamente quelle elencate nell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con l'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive integrazioni e modifiche.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente norma.

Art. 5.

1. Il regolamento del consiglio comunale o provinciale disciplina le modalità di partecipazione dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio stesso ai lavori delle commissioni consiliari.

Art. 6.

1. All'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è aggiunto il seguente comma:

«Con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, il personale di cui al presente articolo può essere assegnato a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio del ruolo di appartenenza anche presso altri rami dell'amministrazione, purché in possesso del relativo titolo di studio e di ogni altro specifico requisito richiesto».

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Vulcano (Lipari), 20 agosto 1994

MARTINO

Assessore regionale per gli enti locali: ORDILE

94R0765

LEGGES 20 agosto 1994, n. 33.

Contributi alle Università della Sicilia per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Provvedimenti urgenti in materia sanitaria. Intervento per l'Ente acquedotti siciliano.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 41 del 27 agosto 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ SICILIANE PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO

Art. 1.

Contributo per l'istituzione di borse di studio

1. Al fine di incrementare il numero delle borse di studio determinate o da determinarsi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, la regione siciliana concede un contributo annuo alle università di Palermo, Catania e Messina per l'istituzione di ulteriori borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Piano assegnazione borse di studio

1. L'ammontare delle borse di studio è pari a quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

2. In fase di prima applicazione e comunque fino a quando non verrà data completa attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il piano di assegnazione delle borse di studio tra le scuole di specializzazione delle tre università siciliane viene effettuato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, sentita la commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'assemblea regionale siciliana, sulla base del fabbisogno di unità specialistiche occorrenti all'assistenza sanitaria regionale e alla disponibilità di strutture idonee.

Art. 3.

Durata della borsa di studio

1. In considerazione della pluriennalità delle scuole, i beneficiari usufruiscono della borsa per gli anni successivi al primo e per l'intera durata legale del corso di specializzazione.

Art. 4.

*Applicazione norme decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257*

1. Per quanto non previsto dagli articoli 1, 2 e 3 si applica il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Per gli interventi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di lire 4.000 milioni cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Gli oneri a carico degli esercizi successivi saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47:

TITOLO II

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 6.

Determinazione del numero e della sede delle aziende unità sanitarie locali nella regione siciliana

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è sostituito dal seguente:

«2. Le aziende unità sanitarie locali nella regione siciliana sono nove, corrispondenti all'ambito territoriale di ciascuna provincia, con sede nei comuni capoluogo e sono così denominate:

- azienda unità sanitaria locale n. 1 - Agrigento;
- azienda unità sanitaria locale n. 2 - Caltanissetta;
- azienda unità sanitaria locale n. 3 - Catania;
- azienda unità sanitaria locale n. 4 - Enna;
- azienda unità sanitaria locale n. 5 - Messina;
- azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo;
- azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa;
- azienda unità sanitaria locale n. 8 - Siracusa;
- azienda unità sanitaria locale n. 9 - Trapani.

Art. 7.

Deroga agli ambiti territoriali per i comuni di Lampedusa e Linosa e Capizzi

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, come modificato dall'art. 6 della presente legge, è inserito il seguente comma:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune di Lampedusa e Linosa rimane ricompreso nell'ambito territoriale della unità sanitaria locale n. 6 di Palermo. Tenuto conto della particolare situazione viaria, il comune di Capizzi viene altresì incluso nell'ambito territoriale della unità sanitaria locale n. 4 di Enna».

Art. 8.

Stato giuridico e trattamento economico dei commissari straordinari delle unità sanitarie locali

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è così sostituito: «Ai commissari straordinari delle unità sanitarie locali si applica il trattamento economico previsto per gli amministratori straordinari. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle stesse spetta il rimborso di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato. Gli stessi vengono collocati in aspettativa senza assegni. Per la durata della loro nomina, resta a carico dell'Amministrazione regionale l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali con diritto al rimborso a carico del bilancio delle unità sanitarie locali».

Art. 9.

Stato giuridico e trattamento economico dei vicecommissari

1. Il comma 1-*quater* dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, introdotto dall'art. 4 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. Ai vicecommissari si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico dei commissari straordinari, ridotto del 10 per cento».

Art. 10.

Sede legale ed atti delegabili dal commissario straordinario

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, introdotto dall'art. 4 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*quinqüies*. Ferma restando la sede legale delle singole unità sanitarie locali, la sede legale del commissario straordinario è ubicata presso la sede capoluogo di provincia e per le provincie di Palermo,

Messina e Catania, rispettivamente, presso le unità sanitarie locali n. 58, n. 41 e n. 35. Il commissario straordinario può deliberare validamente presso la sede di ciascuna unità sanitaria locale anche per atti di competenza delle altre unità sanitarie locali della provincia, delegando, ove occorra, per ciascuna di esse al vicecommissario.

1-*sexies*. Il commissario straordinario, oltre alla delega prevista per i vicecommissari di cui all'art. 4 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, può attivare le procedure per la firma da parte dei coordinatori amministrativi e sanitari e dei funzionari apicali degli atti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi: i modelli di prescrizioni specialistiche di presidi ed ausili sanitari, le impegnative per esami specialistici e di alta specialità per pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri, le denunce per gli infortuni sul lavoro, gli atti vincolati che non comportano esercizio di discrezionalità nonché quelli che costituiscono esecuzione di deliberazioni e disposizioni comprensive di precisi impegni di spesa, fatta eccezione per i provvedimenti di nomina all'impiego, anche a carattere provvisorio, per i contratti, per le convenzioni e per ogni altro atto di natura giudiziale. Il coordinatore amministrativo può essere delegato a firmare le reversali di introito ed i mandati di pagamento in esecuzione di deliberazioni esecutive».

Art. 11.

Modifica all'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30

1. Al comma 15 dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, le parole «nel dipartimento assistenza specialistica e semiresidenziale territoriale, prioritariamente nel poliambulatorio» sono sostituite con le parole «nei settori e nei servizi sanitari territoriali competenti».

Art. 12.

Trasferimento di beni o attrezzature nell'ambito delle costituenti aziende

1. Al fine di consentire una maggiore funzionalità delle costituenti aziende unità sanitarie locali i commissari straordinari possono disporre con provvedimento motivato il trasferimento di beni o attrezzature nell'ambito delle medesime.

Art. 13.

Utilizzo del personale dipendente fino all'attivazione delle unità sanitarie locali

1. Fino all'attivazione delle unità sanitarie locali di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, come modificato dagli articoli 6 e 7 della presente legge, e delle aziende ospedaliere, i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per il conseguimento degli obiettivi di cui al medesimo art. 55, possono utilizzare il personale dipendente anche fuori dell'unità sanitaria locale di appartenenza entro l'ambito territoriale della costituente azienda unità sanitaria locale, con le modalità di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

2. L'utilizzo è disposto con provvedimento motivato, ha carattere provvisorio e non modifica l'appartenenza del dipendente alla pianta organica dell'unità sanitaria locale di provenienza.

Art. 14.

Contributo in favore dell'università di Catania per attrezzature scientifiche

1. L'assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo «*una tantum*» di lire 1.000 milioni in favore dell'università di Catania per l'acquisto di attrezzature didattiche e di laboratorio da destinare alla facoltà di scienze, dipartimento di biologia animale.

2. All'erogazione della somma di cui al comma 1, si provvede in base alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 15.

Interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap

1. In attesa dell'emanazione della legge di riforma del settore, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assicurare la realizzazione, per il biennio 1994/1995, degli interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap previsti dal piano triennale approvato con legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, e successive modifiche, previa adozione del relativo piano annuale, utilizzando a tal fine stanziamenti del capitolo 34111 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1994.

Art. 16.

Contributi in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali

1. I contributi di cui all'art. 69 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali si intendono comprensivi del rimborso spese sostenute dalle stesse associazioni per le attività professionali inerenti alla specifica assistenza domiciliare, secondo le tariffe stabilite dai corrispondenti ordini professionali.

Art. 17.

Suppressione degli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali

1. Gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali sono soppressi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale in servizio viene assegnato agli uffici periferici e centrali della Regione.

3. Il personale di vigilanza sanitaria, inquadrato nei ruoli della Regione ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, è comandato presso l'unità sanitaria locale all'interno del cui territorio di competenza aveva sede l'ufficio presso il quale lo stesso prestava servizio, o, a domanda, presso altra unità sanitaria locale della Regione.

4. Il personale tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge è iscritto, se ne fa richiesta alla Regione entro centoventi giorni dalla stessa data, nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'inquadramento avviene nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta, secondo le tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il personale è assegnato all'unità sanitaria locale all'interno del cui territorio di competenza aveva sede l'ufficio del medico o del veterinario provinciale presso il quale lo stesso prestava servizio o, a domanda, presso altre unità sanitarie locali della Regione; l'assegnazione può avvenire anche in sovrannumero.

5. La Regione può delegare alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le attività istruttorie relative ai compiti in materia sanitaria che sono attribuiti alla sua competenza.

Art. 18.

Competenza dell'assessore regionale per la sanità e delle unità sanitarie locali in materia di igiene e sanità pubblica e igiene e sanità pubblica veterinaria.

1. Fermo restando quant'altro previsto dagli articoli 38 e 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in materia di igiene e sanità pubblica e igiene e sanità pubblica veterinaria, è riservato alla competenza dell'assessore regionale per la sanità il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di:

a) case di cura private;

b) istituti medici, reparti ed ambulatori di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali;

d) impianti di macellazione pubblici e privati non riservati alla competenza del Ministero della sanità.

2. Sono delegate alle unità sanitarie locali:

a) le funzioni delegate dallo Stato alle regioni ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, incluse quelle relative all'approvvigionamento dei prodotti biologici e medicamentosi, di sieri e vaccini allergeni destinati alla profilassi delle malattie infettive e diffuse sia dell'uomo che degli animali;

b) le funzioni in materia di laboratori di analisi cliniche per uso diagnostico e centri prelievi nonché quelle di cui agli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

c) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, compresi i poteri autorizzativi, demandati alla competenza regionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

d) autorizzazione ai privati dei servizi di trasporto infermi ed infortunati a mezzo di autoambulanze.

Le unità sanitarie locali trasmettono all'assessore regionale della sanità: una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate; copia degli atti definitivi emanati nell'esercizio delle funzioni delegate; ogni informazione richiesta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.

3. Le aziende unità sanitarie locali provvedono altresì:

a) all'erogazione delle provvidenze in favore degli Hanseniani e loro familiari ai sensi della legge regionale 12 agosto 1980, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni;

b) all'erogazione delle indennità in favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia di cui alla legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

c) alle funzioni in materia di farmacie e servizio farmaceutico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 362, ferme restando le funzioni espressamente attribuite nella materia alla Regione, in particolare dalla medesima legge n. 362 del 1991 per quanto concerne le piante organiche delle farmacie e relative procedure concorsuali, nonché i dispensari farmaceutici.

4. Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, farmaceutica e igiene e sanità pubblica veterinaria trascurate dagli uffici dei medici e veterinari provinciali alle unità sanitarie locali sono svolte, fino all'entrata in funzione delle aziende unità sanitarie locali, dalle attuali unità sanitarie locali aventi sede nei comuni capoluogo con competenza estesa all'intero territorio provinciale. Per le province di Palermo, Catania e Messina, tali funzioni sono attribuite rispettivamente: alle unità sanitarie locali n. 61, n. 36 e n. 41, per l'igiene e sanità pubblica; alle unità sanitarie locali n. 58, n. 35 e n. 41 per la farmaceutica; alle unità sanitarie locali n. 62, n. 35 e n. 41 per l'igiene e la sanità pubblica veterinaria.

5. Con decreto dell'assessore regionale per la sanità, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le direttive per l'attuazione del presente articolo. Con lo stesso provvedimento l'assessore regionale per la sanità stabilisce le modalità per il trasferimento presso le unità sanitarie locali di tutti gli atti di competenza dei soppressi uffici dei medici e dei veterinari provinciali, nonché dei relativi archivi storici.

6. Le ispezioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, sono svolte da una commissione nominata dal direttore generale dell'unità sanitaria locale così composta:

a) il responsabile del settore farmaceutico o un dirigente farmacista suo delegato;

b) un dirigente farmacista di primo livello in servizio presso l'unità sanitaria locale;

c) un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva con funzioni di segretario.

7. La commissione di cui al comma 6 è integrata dal responsabile del settore di igiene e sanità pubblica o da un dirigente medico su delegato quando l'accesso ispettivo coinvolge interventi di vigilanza per fini igienico-sanitari. La commissione opererà con criteri e modalità organizzativi fissati dal piano sanitario regionale.

8. Al comma 2 ed al comma 4 dell'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dopo le parole «sanità pubblica» sono aggiunte le parole «igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria».

9. Al comma 8 dell'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dopo le parole «uffici sanitari» sono aggiunte le parole «dei veterinari provinciali e dei veterinari comunali».

Art. 19.

Profili e qualifiche dei posti del personale tecnico-amministrativo, istituiti dall'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17

1. I dieci posti di personale tecnico-amministrativo, istituiti dall'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17, ad integrazione del contingente previsto dall'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, vanno intesi riferiti ai seguenti profili professionali e qualifiche funzionali:

a) personale del ruolo sanitario: n. 5 operatori professionali di 1ª categoria - tecnici di radiologia; n. 2 operatori professionali di 1ª categoria - tecnici di laboratorio;

b) personale del ruolo amministrativo: n. 3 assistenti amministrativi.

Art. 20.

Personale istituto materno infantile del Policlinico di Palermo

1. Per soddisfare le esigenze assistenziali dell'istituto materno infantile del Policlinico dell'università degli studi di Palermo il contingente di cui all'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, già incrementato con l'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17, è ulteriormente incrementato di n. 8 unità mediche specializzate in ostetricia e ginecologia.

2. La spesa per il personale di cui al comma 1 viene portata in detrazione dalle somme dovute dall'assessorato regionale della sanità all'Università di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I fondi corrispondenti sono assegnati all'unità sanitaria locale n. 58 e successivamente all'azienda unità sanitaria locale che ricomprenderà la suddetta unità sanitaria locale n. 58, in attuazione della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

Art. 21.

Corsi di formazione professionale per i terapisti della riabilitazione

1. In aggiunta ai corsi di formazione professionale istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, esclusivamente per il triennio 1994-1996, sono autorizzati ulteriori corsi, per il numero massimo complessivo di n. 76 allievi, finalizzati al rilascio di diploma di terapeuta della riabilitazione. Ai suddetti corsi possono essere ammessi relativamente all'anno successivo all'ultimo interamente frequentato, gli allievi in possesso dei requisiti e dei titoli di studio richiesti dalla vigente normativa che abbiano frequentato analoghi corsi presso enti diversi da quelli previsti dal citato art. 4 della legge regionale n. 22 del 1978 ed in ogni caso previo esame da svolgersi secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 della medesima legge regionale.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo ammontanti a lire 300 milioni annui trovano copertura nei finanziamenti disposti per la formazione del personale sanitario e relativi al piano annuale di formazione del personale infermieristico e tecnico.

Art. 22.

Spese per il funzionamento delle associazioni dei donatori volontari di sangue

1. Le speciali sovvenzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41, possono essere altresì utilizzate per le spese di personale limitatamente al funzionamento delle associazioni dei donatori volontari di sangue.

Art. 23.

Trasformazione dei posti di operatore professionale di seconda categoria del ruolo sanitario, personale infermieristico

1. I posti di operatore professionale di seconda categoria del ruolo sanitario, personale infermieristico, vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali sono automaticamente trasformati in posti di operatore professionale di prima categoria, collaboratore del ruolo sanitario, personale infermieristico. Alla trasformazione provvede direttamente l'unità sanitaria locale che ne dà comunicazione all'assessorato regionale della sanità entro trenta giorni.

Art. 24.

Interventi di manutenzione e di completamento di edilizia sanitaria e acquisto di attrezzature

1. Per l'esercizio finanziario 1994, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, le somme stanziare sul capitolo 81505 del bilancio della Regione siciliana vengono assegnate per il 40 per cento con le modalità e per le finalità di cui al comma 7 dell'art. 68 della legge regionale n. 25 del 1993. La restante parte del 60 per cento viene assegnata con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore per la sanità, sentita la commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'assemblea regionale siciliana, per interventi di manutenzione e di completamento di edilizia sanitaria e per l'acquisto di attrezzature necessarie alla funzionalità dei reparti ospedalieri, in proporzione alla popolazione dei reparti ospedalieri, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia.

2. Alla erogazione delle somme per il finanziamento delle opere di edilizia sanitaria si provvede dopo l'approvazione tecnica dei relativi progetti ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 25.

Trasformazione rapporti di lavoro a tempo determinato operai EAS

1. L'Ente acquedotti siciliani (EAS) è autorizzato a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per il personale operaio ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 per la gestione degli impianti acquedottistici.

Art. 26.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Vulcano (Lipari), 20 agosto 1994

MARTINO

Assessore regionale per la sanità:
BORROMETI

94R0766

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1994, n. 52.

Parco delle Alpi Apuane - Norme aggiuntive alla disciplina delle risorse lapidee - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50 del 29 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riperimetrazione

1. Il Consorzio del parco delle Alpi Apuane provvede entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla verifica della perimetrazione delle aree inserite nell'allegato A alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni, al fine di ricondurre all'area 2 di detto allegato, compatibilmente con la tutela delle emergenze e risorse naturalistiche presenti:

le coltivazioni di cave di marmi, breccie, cipollini, pietra del Cardoso e pietre ornamentali dimostratamente in atto senza autorizzazione alla data del 30 aprile 1994 in territori la cui destinazione urbanistica sia compatibile con l'attività di cava;

le cave dei materiali di cui sopra legittimamente autorizzate che abbiano esteso abusivamente alla data del 30 aprile 1994 l'attività di cava in aree non contemplate dal piano di coltivazione.

2. Con lo stesso atto sono ricondotte all'area 2:

le altre cave di materiali di cui al primo comma legittimamente autorizzate;

i territori perimetrati all'interno dell'area 1 dell'allegato A, caratterizzati dai materiali indicati nel primo comma, la cui destinazione urbanistica sia compatibile con l'attività di cava e sempreché tale attività non contrasti con la tutela delle emergenze e risorse naturalistiche presenti.

3. La riperimetrazione prescinde, nel caso previsto al comma 1, seconda alinea, dalla zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali e non attribuisce la natura di aree del parco a quelle non individuabili come tali ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni.

4. Entro il termine di cui al primo comma, il Consorzio trasmette alla Giunta regionale e ai comuni interessati l'ipotesi di riperimetrazione per il deposito nella segreteria comunale per un periodo di 15 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'effettuato deposito è data notizia al pubblico. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate dai Comuni e da ogni altro soggetto interessato osservazioni e proposte; queste vengono inviate entro i tre giorni successivi dai comuni alla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale elabora la proposta definitiva e la presenta al Consiglio regionale entro venti giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione da parte dei comuni. La proposta della Giunta s'intende approvata senza ulteriori atti qualora non venga richiesta l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno del consiglio, entro quindici giorni dal suo ricevimento. Nel caso di iscrizione all'ordine del giorno il consiglio delibera entro trenta giorni dalla data di iscrizione medesima. Si applica il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni. La deliberazione di riperimetrazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

Art. 2.

Regolarizzazione delle attività estrattive in atto

1. L'inserimento delle cave nell'area 2 ai sensi del primo comma dell'articolo 1, consente al comune il rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e successive modificazioni, anche in deroga a difformi previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

2. La coltivazione di dette cave può proseguire nelle more del rilascio dell'autorizzazione comunale purché in possesso dell'autorizzazione o nulla osta, ove previsti, concernenti il vincolo paesaggistico e quello idrogeologico, anche se conseguiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

3. La coltivazione non può comunque proseguire, in assenza di autorizzazione comunale, oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U. della Regione Toscana della deliberazione di riperimetrazione di cui al quinto comma dell'articolo 1.

Art. 3.

Divieti

1. Nelle aree del parco delle Alpi Apuane, come definite dall'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5, e successive modificazioni, la coltivazione di cave è vietata, fatta eccezione per quelle inserite nelle aree 2 dell'allegato A alla medesima legge anche a seguito della riperimetrazione disciplinata dall'articolo 1, nonché per quelle di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo 1. nelle more del procedimento di riperimetrazione, fermo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

2. Nei territori ricompresi nell'allegato A alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5, e successive modificazioni, indipendentemente dalla loro individuazione come aree del parco, è proibita l'escavazione di materiali inerti e di dolomia, salvo quanto consentito ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.

*Estrazione di dolomia nel bacino del fiume Frigido-Renara
Cave di inerti legittimamente in atto*

1. La coltivazione di cave di dolomia nel bacino idrografico del fiume Frigido-Renara, se conforme a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1994, n. 22, prosegue in via temporanea esclusivamente al fine di garantire l'attuale fornitura di dolomia industriale ai settori vetrario e delle acciaierie fino alla rilocalizzazione in altri siti di detta attività in conformità al piano delle attività estrattive di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e successive modificazioni.

2. La coltivazione delle cave di inerti legittimamente autorizzate alla data del 30 aprile 1994 nei territori di cui all'art. 3, secondo comma, prosegue in via temporanea in conformità all'atto di autorizzazione e fino alla scadenza in esso prevista, e comunque non oltre 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, comprese le opere di sistemazione ambientale.

Art. 5.

Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni. Norma particolare per i bacini marmiferi industriali dei Comuni di Carrara e di Massa.

1. L'articolo 6, comma 1°, 2° e 3° della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che la speciale disciplina ivi prevista per le attività estrattive si applica a tutti i territori individuati come «Aree 2» indipendentemente dalla loro individuazione quali aree del Parco ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della stessa legge.

2. In deroga all'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e succ. mod. come interpretato ai sensi del primo comma, la competenza al rilascio delle autorizzazioni per il vincolo idrogeologico e per il vincolo paesistico, ove occorrono, per le cave appartenenti ai bacini marmiferi industriali dei Comuni di Carrara e di Massa è attribuita rispettivamente alla Provincia ai sensi della legge regionale 7 marzo 1994, n. 22 e al Comune ai sensi della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 e successive modificazioni. Detti bacini sono perimetrati dal Consorzio del Parco, d'intesa con i Comuni interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Aspetto del Monte Corchia

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 1 e 2, per la definizione dell'assetto ambientale e produttivo del complesso carsico del Monte Corchia la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, un accordo di programma con il consorzio del Parco delle Alpi Apuane, la Provincia di Lucca, il Comune di Sizzema e gli altri comuni territorialmente interessati.

2. L'accordo prevede l'attivazione di strumenti tecnico-scientifici atti ad evitare rischi di intercettazione delle cavità naturali e a stabilire le quantità di materiali da estrarre e le tecniche di estrazione compatibili con l'ambiente e con l'emergenza carsica presente.

3. L'accordo prevede altresì tempi e modi per la graduale riconversione della mano d'opera e per la risistemazione paesaggistica e ambientale delle aree interessate dalle attività eventualmente da dismettere e dalle relative discariche.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni

1. All'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma 2/ter:

«2-ter. Non sono comunque sottoposti al parere del comitato le singole pratiche relative alle autorizzazioni e ai nulla-osta».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni

1. All'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma 5:

«5. La Giunta regionale nomina altresì, fra esperti del settore, quattro membri supplenti per la partecipazione alle riunioni del gruppo in caso di assenza dei titolari secondo l'ordine dalla stessa stabilito».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni

1. Nell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni, i comma 2 e 3 wopo sostituiti dai seguenti comma 2, 3 e 4:

«2. La commissione di cui al primo comma è nominata dall'assemblea consortile ed è composta da sei esperti in materia paesaggistica ed ambientale.

3. L'assemblea consortile nomina altresì quattro membri supplenti fra esperti in materia paesaggistica e ambientale che partecipano alle sedute in caso di assenza dei titolari secondo l'ordine della stessa stabilito.

4. La commissione esprime i suoi pareri con la presenza di almeno quattro membri fra titolari e supplenti ed a maggioranza assoluta dei presenti».

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Il contributo al consorzio del Parco delle Alpi per l'anno 1994 è corrisposto nella misura di lire 1 miliardo; tale finanziamento, finalizzato a fronteggiare la spesa ordinaria, integra i contributi degli enti consorziati ai sensi dello statuto.

2. Gli oneri derivanti si provvede con i fondi allocati al capitolo 16480 del bilancio 1994.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 21 luglio 1994.

CHITI

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 14 giugno 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 15 luglio 1994).

94R0646

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1994, n. 53.

Norme urbanistiche transitorie per le grandi strutture di vendita.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50 del 29 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Varianti urbanistiche

1. Le varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione delle strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 sono ammesse in ogni tempo ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, lett. d), della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, e sono approvate ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della stessa legge, qualora la struttura progettata sia preventivamente riconosciuta rispondente a tutti i requisiti obbligatori e opzionali, richiesti dalle «Direttive regionali per la programmazione delle grandi strutture di vendita: indicazioni per i piani commerciali e norme di urbanistica commerciale», emanate dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, in attuazione dell'articolo 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

2. L'accertamento di cui al primo comma è fatto dalla Giunta regionale, che delibera entro sessanta giorni dalla richiesta del Comune, sentito il parere della Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

3. Le varianti sono redatte in conformità alle direttive indicate nel primo comma.

Art. 2.

Strumenti urbanistici attuativi

1. Le previsioni dei piani regolatori generali relative alle grandi strutture di vendita sono attuate a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione o lottizzazioni convenzionate redatti in conformità alle direttive indicate nell'articolo 1, fermo quanto previsto dall'articolo 35 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

2. In deroga all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e, gli strumenti urbanistici attuativi di cui al primo comma sono trasmessi alla Regione e si intendono approvati qualora nel termine di novanta giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale non abbia comunicato le proprie determinazioni.

3. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni.

Art. 3.

Recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini commerciali

1. La modifica delle destinazioni d'uso per l'insediamento di grandi strutture di vendita è ammesso solo in conformità alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Le modifiche delle destinazioni d'uso di cui primo comma, anche in assenza di opere edilizie, sono soggette ad autorizzazione del sindaco, rilasciata in conformità alle disposizioni recate in materia dalla legge regionale emanata in attuazione dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

3. Per gli edifici e i complessi edilizi esistenti per i quali si rendano opportune modifiche della destinazione d'uso al fine di localizzarvi strutture di grande distribuzione in difformità dalle previsioni del piano regolatore, dovrà procedersi ad apposita variante, adottata nel rispetto della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 luglio 1994.

CHITI

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 14 giugno 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 15 luglio 1994).

94R0647

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1994, n. 54.

I.R.P.E.T. - Approvazione 1^a variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50 del 29 luglio 1994)

(Omissis).

94R0648

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1994, n. 55.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1994, n. 50.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50 del 29 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

— All'art. 2, primo comma, sostituire l'espressione «entità gli Enti locali» con l'espressione «di concerto con gli Enti locali».

— All'art. 4, sostituire il comma 4 con il seguente:

«Nel programma sono comunque compresi i progetti esecutivi, relativi ad interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica degli insediamenti abitativi e produttivi esistenti, già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino ad importo complessivo di L. 25 miliardi».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 21 luglio 1994.

CHITI

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 14 giugno 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 luglio 1994).

94R0649

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1994, n. 56.

Modifica alla legge regionale 88/1982. Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50 del 29 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nella legge regionale 6 dicembre 1982 n. 88, concernente la Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico è introdotto il seguente art. 7-bis.

Art. 7-bis.

Competenze del Dipartimento Ambiente

1. Le competenze attribuite agli Uffici del Genio Civile dalla presente Legge sono esercitate dal Dipartimento Ambiente della Regione Toscana e gli adempimenti previsti presso detti uffici sono svolti presso il Dipartimento Ambiente in ordine a costruzioni progettate per conto di enti pubblici e finanziate con fondi pubblici di cui alla legge 28 ottobre 1986 n. 730. Detti progetti devono essere

controllati ai sensi della vigente normativa sismica tenendo conto della convenienza tecnico-economica delle soluzioni progettuali e della sperimentazione di metodologie di analisi e calcolo, tecniche, tecnologie ed uso di materiali innovativi.

2. Le competenze di cui al primo comma, saranno attribuite al Dipartimento Ambiente, anche nel caso di altre leggi nazionali finalizzate al finanziamento di interventi preventivi di adeguamento o miglioramento sismico per la messa in sicurezza di edifici, emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed individuate con apposito provvedimento del Consiglio Regionale blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 luglio 1994.

CHITI

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 21 giugno 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 16 luglio 1994).

94R0650

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 57.

Integrazione alla legge regionale 27/1987 sulla partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola Musica di Fiesole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 3 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 6 maggio 1987, n. 27, è aggiunto il seguente articolo 5:

«Art. 5

1. La Regione Toscana contribuisce, unitamente con la Provincia di Firenze ed i Comuni di Firenze e di Fiesole, alle spese di funzionamento della sede della Fondazione, ubicata, ai sensi dello statuto della stessa Fondazione, presso la Villa «La Torracchia» in San Domenico di Fiesole.

2. A tal fine, la Giunta Regionale definisce le opportune intese con gli enti di cui al comma precedente.

3. Per la finalità di cui al primo comma la Regione eroga direttamente alla Fondazione oppure tramite gli Enti locali competenti, un contributo annuale. Per l'anno 1994 è stabilito un contributo di lire 150.000.000 per il quale si provvede con la seguente variazione al bilancio 1994, per competenza e per cassa, con prelievo dal Fondo globale:

(Omissis).

Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con la legge di bilancio».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 1994.

CHITI

(La presente legge approvata dal Consiglio regionale il 21 giugno 1994 è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 luglio 1994).

94R0651

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 47/1993, art. 7 - Scadenza tessere di libera circolazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 3 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 47, la lettera d) è così sostituita:

d) ai soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 2 aprile 1968 n. 482.

Art. 2

1. L'art. 7, comma 2 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 47 è sostituito dal seguente:

«2. Le tessere di libera circolazione, rilasciate entro il termine indicato al primo comma, perdono validità:

al momento dell'entrata in vigore, degli artt. 2 e 6, le lettere rilasciate entro il 30 giugno 1993;

il quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore degli artt. 2 e 6, le tessere rilasciate dopo il 30 giugno 1993 ed entro il 31 dicembre 1993;

il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore degli artt. 2 e 6, le tessere rilasciate dopo il 31 dicembre 1993 ed entro il 30 giugno 1994;

il quarantunesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore degli artt. 2 e 6, le tessere rilasciate dopo il 30 giugno 1994.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 1994

CHITI

(La presente legge approvata dal Consiglio regionale il 21 giugno 1994 è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 luglio 1994).

94R0652

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 59.

Consorzi idraulici di terza categoria. Inserimento di norme transitorie nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 recante norme in materia di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 3 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Inserimento dell'art. 59/bis nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 34

1. Dopo l'art. 59 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 è inserito il seguente art. 59-bis:

«Art. 59-bis - Norme transitorie per i Consorzi idraulici di terza categoria.

«1. Fino all'individuazione dei consorzi di bonifica competenti a succedere nelle funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di scolo ai sensi dell'art. 59, le funzioni idrauliche già proprie dei disciolti consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dagli enti territorialmente competenti come da allegato alla presente legge.

2. Il personale dei consorzi idraulici di terza categoria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1º gennaio 1992, è assegnato agli enti di cui al comma 1 in via temporanea e fino al definitivo trasferimento secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, della legge 16 dicembre 1993, n. 520.

3. Gli enti di cui al comma 1 è inoltre temporaneamente assegnato il restante personale dei consorzi idraulici, in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1993, per l'assolvimento delle funzioni regionali di bonifica, con oneri a carico della funzione stessa.

4. Per l'assolvimento delle funzioni di cui sopra e fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 34/1994, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad emettere ruoli di contribuzione con riferimento alle funzioni già esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria».

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 1994.

CHITI

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 giugno 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 luglio 1994)

94R0653

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 60.

Assistenza agli utenti di motori agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 3 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Toscana promuove l'attività di assistenza a favore dei conduttori di aziende agricole e degli altri soggetti interessati, esercitata dalle Organizzazioni regionali degli agricoltori e degli esercenti di macchine agricole per conto terzi, ai fini dell'ammissione all'uso dei carburanti e dei combustibili agevolati per l'agricoltura.

2. Ai fini del comma precedente la Giunta Regionale concede contributi alle Organizzazioni suddette che operino, per le attività di cui alla presente legge, sull'intero territorio regionale, previa stipulazione delle convenzioni di cui al successivo art. 2.

Art. 2

Convenzioni

1. Le convenzioni stabiliscono le forme di assistenza che le Organizzazioni firmatarie si impegnano ad esercitare a favore degli Utenti di Motori Agricoli che ne facciano richiesta.

Tali forme comprendono di norma:

a) la raccolta e la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 17 del decreto ministeriale del 6 agosto 1963, n. 225;

b) la presentazione agli Enti Delegati delle dichiarazioni di cui alla precedente lett. a) nonché dei libretti di controllo e dei libretti supplementari di cui all'art. 21 del decreto già citato;

c) il ritiro dei controbuoni di prelievamento da distribuire agli Utenti;

d) la presentazione delle denunce di cui all'art. 24 del medesimo decreto;

e) altre attività tendenti a facilitare lo svolgimento degli adempimenti prescritti a carico degli utenti per l'ammissione ai benefici della presente legge.

2. Le convenzioni definiscono altresì l'ammontare dei contributi regionali che sono commisurati alle prestazioni di assistenza effettivamente svolte dalle Organizzazioni firmatarie, nell'ambito dello stanziamento complessivo a tal fine corrisposto con legge di bilancio.

3. Le convenzioni possono altresì prevedere l'impegno delle Organizzazioni firmatarie ad effettuare attività di rilevazione dei dati concernenti l'utilizzazione dei carburanti e dei combustibili agevolati nonché specifiche forme di collaborazione con gli Enti delegati che ne facciano richiesta.

Art. 3

Contributi

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1994:

(Omissis).

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con relativa legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 1994.

CHITI

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 5 luglio 1994 e viene promulgata per decorrenza dei termini ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione).

94R0654

LEGGE REGIONALE 1º agosto 1994, n. 61.

Stagione venatoria 1994/1995 - Calendario venatorio e modalità di caccia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 3 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

STAGIONE VENATORIA

Art. 1

Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 1994 e termina il 30 gennaio 1995.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 2 ottobre al 30 novembre 1994, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione in ogni settimana.

Art. 2.

Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo i seguenti specifici orari:

- a) dal 18 al 26 settembre: dalle ore 6 alle ore 19 (ora legale);
- b) dal 27 settembre al 15 ottobre: dalle ore 5,30 alle ore 17,30;
- c) dal 16 ottobre al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- d) dal 1° novembre al 15 novembre: dalle ore 6 alle ore 16,45;
- e) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- f) dal 1° dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
- g) dal 16 dicembre al 30 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- h) dal 1° gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17;
- i) dal 16 gennaio al 30 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.

TITOLO II

Esercizio della caccia

Art. 3.

Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio è consentito dal 18 settembre 1994 al 30 gennaio 1995, da appostamento fisso, temporaneo e/o in forma vagante con l'ausilio del cane.

2. L'opzione sulla forma di caccia, di cui all'art. 28 della legge regionale n. 3/1994, non è operante nella stagione venatoria regolamentata dalla presente legge.

3. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 30 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane.

4. La caccia al cinghiale è disciplinata secondo le norme in vigore.

5. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.

6. Tutti i terreni devono essere liberati dagli appostamenti temporanei, a cura dei fruitori, al termine dell'utilizzazione.

7. L'accesso agli appostamenti fissi o temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro.

8. Il cacciatore è tenuto, alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. È altresì tenuto, al termine della caccia, alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata.

9. Non è consentita la posta alla beccaccia, né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 4.

Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 3.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potrà superare per specie le seguenti quantità:

- lepri: 1 capo;
- palmipedi, trampolieri e rallidi: 10 capi complessivi;
- beccacce: 3 capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi precedenti non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie.

Art. 5.

Aree contigue ai parchi

1. L'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali regionali si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai soli residenti nei Comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

2. Il controllo del prelievo venatorio agisce anche sul numero di capi sia giornaliero che annuale e sul numero di giornate annue secondo i seguenti parametri:

a) il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 2 di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui:

1) trampolieri, rallidi, palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 palmipedi;

2) beccacce non più di 2 capi;

b) il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovrà superare:

1) palmipedi 20;

2) lepri 5;

c) il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all'interno delle aree contigue di cui sopra non potrà superare il numero di 40;

d) ogni cacciatore è tenuto a segnare sul tesserino regionale, nell'apposito spazio, le giornate effettuate all'interno delle aree contigue a parchi naturali regionali.

Art. 6.

Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento dei cani è consentito, con l'esclusione del lunedì, del mercoledì e del venerdì di ogni settimana, dal 16 agosto al 15 settembre 1994 in aree determinate dalle Province, tenuto conto delle disposizioni riguardanti la tutela della produzione agricola (delibera 213/1985 - Consiglio regionale), dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora, legale).

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato a meno di 500 metri da aziende faunistico venatorio o agriturismo venatorie.

Art. 7.

Tesserino venatorio

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dai comuni di residenza, previa esibizione della licenza di caccia e riconsegna del tesserino della stagione venatoria precedente.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà indicare negli appositi spazi del tesserino venatorio, mediante penna indelebile e con numeri arabi, la data, la Provincia di caccia e ogni capo di selvaggina stanziale abbattuta.

3. Il cacciatore dovrà anche indicare il deposito del capo ed il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.

4. Il tesserino è anche elemento di controllo per la quantità delle specie prelevate.

TITOLO III

CALENDARIO VENATORIO

Art. 8.

Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dal 18 settembre al 31 dicembre 1994 la caccia è consentita a coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora. Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazione relative ad aree e periodi di caccia.

2. Dal 18 settembre all'8 dicembre 1994 è consentita la caccia alla lepore comune.

3. Dal 18 settembre 1994 al 30 gennaio 1995 la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, — cesena, codone, colombaccio, combattente, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, pittima reale, porciglione, tordo boitaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dal 10 novembre 1994 al 30 gennaio 1995 è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole le Province individuano i territori nei quali la caccia al cinghiale è consentita dal 2 ottobre 1994 al 2 gennaio 1995 fermo restando le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della legge regionale n. 3/1994 le Province predispongono, nel periodo dal 1° agosto al settembre 1994 ovvero nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, forme di prelievo sulla base piani di assetamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo.

6. Al fine di contenere e prevenire i danni produzione agricola è consentito ai cacciatori l'abbattimento della passera mattugia e del passero dal 18 settembre al 31 dicembre 1994; della cornacchia grigia, della gazza, della ghiandaia, dello storno e della taccola dal 18 settembre 1994 al 30 gennaio 1995. Le Province individuano i Comuni con seminativi e coltivazioni permanenti inferiori al 20% della superficie agricola utilizzata (dati ISTAT 1991) nei quali vietare l'abbattimento alle suddette specie. Le Province potranno consentire l'abbattimento anche in quei Comuni con superfici inferiori ai parametri suddetti, qualora le categorie agricole interessate ne facciano specifica richiesta.

Art. 9.

Deroghe

1. Nelle aziende agriturismo-venatorie è consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento, approvati dalle Province la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: starna, pernice rossa, coturnice, lepore in recinto, fino al 31 dicembre 1994; germano reale fino al 30 gennaio 1995.

2. Le Province possono, con provvedimento motivato, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 gennaio 1995.

TITOLO IV

NORME GENERALI

Art. 10.

Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 3/1994 e dalla legge n. 157/1992.

Art. 11.

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della disciplina vigente in materia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 10 agosto 1994.

BARBINI

(incaricato con D.P.G.R. n. 601/26-7-1994)

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 25 luglio 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 29 luglio 1994).

94R0655

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1994, n. 62.

Integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 55 recante: «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 54 del 12 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 32 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis - Ai fini di previdenza e quiescenza il personale è iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'Azienda, all'Istituto Nazionale della Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) e precisamente quanto riguarda il trattamento di pensione e alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. per l'indennità di fine servizio».

Art. 2.

All'art. 40 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. - Qualora si disciplini con legge regionale lo scioglimento delle Aziende ed una diversa attribuzione delle funzioni gestionali del diritto allo studio universitario, nonché nel caso in cui in seguito all'attivazione di processi di riorganizzazione o ristrutturazione delle aziende si determinano eccedenze di personale, la Regione, sentite le OO.SS., disporrà la nuova collocazione del personale, prioritariamente nel comparto pubblico nel rispetto della qualifica e della professionalità posseduta».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 1994.

BARBINI

(incaricato con D.P.G.R. n. 601/26-7-1994)

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 12 luglio 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 1° agosto 1994).

94R0656

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1994, n. 19.

Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 32 del 27 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie, sia per la prevenzione e cura delle malattie proprie delle specie tutelate che per quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.

2. Ai fini della legge si intendono per animali di affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, nonché i cani vaganti od inselvaticati e le colonie di gatti liberi.

Art. 2.

Benessere degli animali

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:

a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali, fatti salvi i casi di intervento terapeutico;

b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamenti agli animali;

c) è vietato abbandonare gli animali di affezione di cui si abbia il possesso o la detenzione a qualunque titolo, o comunque lasciarli liberi o incustoditi senza le debite cautele;

d) gli animali di affezione senza legittimo proprietario ritrovati, catturati o comunque ospitati presso le strutture di ricovero individuate ai sensi della presente legge, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, salvo quanto previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 3.

Responsabilità del detentore

1. Chiunque detiene un animale di affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.

2. È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.

3. È vietato detenere animali di affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 4.

Controllo della riproduzione

1. La Regione e le Unità sanitarie locali attraverso i servizi veterinari pubblici anche con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali di affezione.

2. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato per mezzo dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati, secondo quanto previsto all'art. 11.

3. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura dei servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o presso altre strutture convenzionate.

Art. 5.

Soppressione eutanassica

1. La soppressione di un animale di affezione è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenze all'animale.

Art. 6.

Anagrafe canina

1. Presso ogni Unità sanitaria locale è istituita una anagrafe del cane contenente l'elenco, numerato progressivamente, di tutti i cani presenti nel territorio.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 83 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, il proprietario deve provvedere entro centoventi giorni dalla nascita o comunque, entro dieci giorni dal possesso, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe di cui al comma 1 contestualmente all'apposizione del codice di riconoscimento, di cui all'art. 7.

3. Per l'iscrizione viene compilata un'apposita scheda, predisposta dalla Giunta regionale, che verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di proflassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

Art. 7.

Codice di riconoscimento

1. Il codice di riconoscimento è impresso mediante tatuaggio o con altro metodo comunque indelebile e chiaramente leggibile. Sul piatto interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, a cura del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale presso le strutture operative territoriali, oppure da veterinari appositamente autorizzati dall'Unità sanitaria locale competente, a condizione che gli stessi dispongano di strutture e attrezzature adeguate.

2. Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti in altre regioni è valido ai fini dell'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 6.

3. La Giunta regionale può riconoscere validi con proprio atto altri tipi di tatuaggio, purché apposti da Enti abilitati a livello nazionale; l'animale tatuato deve comunque essere iscritto all'anagrafe canina dell'Unità sanitaria locale di competenza.

4. Il veterinario libero professionista provvede all'apposizione del numero di codice indicato dalla Unità sanitaria locale e comunica tempestivamente alla stessa l'intervento effettuato.

5. Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra devono essere condotte con metodiche tali da non arrecare danno o sofferenza all'animale.

6. I disabili forniti di idonea certificazione della necessità del cane sono esonerati dal pagamento del concorso alle spese per l'apposizione del tatuaggio al proprio cane effettuata dalla struttura pubblica. Sono altresì esonerate dal pagamento le associazioni protettrici per i cani abbandonati ospitati nei canili delle stesse e tatuati nella struttura pubblica.

Art. 8.

Trasferimento, scomparsa o morte del cane

1. Ai fini della presente legge, il possessore o detentore del cane deve esonerare all'Unità sanitaria locale di competenza la scomparsa dell'animale entro tre giorni dall'evento; analoga segnalazione deve essere fatta entro dieci giorni in caso di trasferimento a qualsiasi titolo o di morte dell'animale.

2. Nel caso di trasferimento di proprietà del cane l'animale deve essere iscritto all'anagrafe dell'Unità sanitaria locale di destinazione con il codice ad esso già attribuito.

Art. 9.

Controllo del randagismo

1. I singoli cittadini e le associazioni di volontariato collaborano alla individuazione ed alla segnalazione di animali di affezione vaganti.

2. Le Unità sanitarie locali provvedono alla individuazione e cattura degli animali, anche mediante forme di convenzionamento con soggetti idonei.

3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario.

4. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico del proprietario.

5. I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti a tatuaggio e, previa adeguata profilassi sanitaria, possono essere affidati in via temporanea a privati che diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'art. 12; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura l'assegnazione diventerà definitiva.

6. Gli animali di affezione non definitivamente assegnati e ricoverati presso le strutture di cui all'art. 10, vengono sterilizzati.

7. Le associazioni di cui al comma 5 possono, a proprie spese, d'intesa con le Unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza nel rispetto dell'igiene pubblica.

Art. 10.

Canili e strutture di ricovero per gli animali di affezione

1. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili pubblici esistenti e costruiscono rifugi per gli animali di affezione anche per la custodia temporanea dopo la cattura.

2. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono, direttamente o mediante la stipula, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposite convenzioni con gli Enti e le associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 12, alla gestione delle strutture di cui al comma 1.

3. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, in carenza di strutture pubbliche, possono stipulare convenzioni per l'utilizzo di quelle private esistenti.

4. Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere appositi locali per primi interventi di pronto soccorso agli animali di affezione, per l'isolamento e il controllo di eventuali malattie infettive, per la profilassi sanitaria di cui al comma 5 dell'art. 9.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche generali:

a) conveniente distanza da abitazioni singole ed in particolare da centri abitati;

b) sufficiente approvvigionamento idrico;

c) scarichi conformi alle norme vigenti;

d) ricoveri individuali o per più animali, costituiti da una zona riparata, facilmente lavabile e disinfettabile e da un parcheggio esterno. Le dimensioni delle strutture sono regolate nel piano triennale di cui all'art. 11 sulla base delle esigenze.

6. Il controllo e l'assistenza sanitaria delle strutture di cui al comma 1 sono assicurate dalle Unità sanitarie locali anche mediante forme di convenzione con veterinari liberi professionisti.

7. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento animali di affezione.

8. La Regione concorre al finanziamento delle opere di cui al comma 1 ed alla relativa gestione, secondo le modalità stabilite dal piano triennale di cui all'art. 11.

9. Le strutture private adeguano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i propri standars a quanto previsto al comma 5 e sono soggette alle norme di cui all'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 11.

Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale un piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione che contenga:

a) gli interventi e le relative priorità per il risanamento, la costruzione e la gestione delle strutture di cui al comma 1 dell'art. 10 nonché l'individuazione delle strutture cui faranno riferimento i Comuni non provvisti di strutture proprie;

b) gli interventi ed i programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali di affezione;

c) le iniziative scolastiche di aggiornamento programmate dai collegi dei docenti finalizzate alla formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente;

d) corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle Unità sanitarie locali ed alle guardie zoofile;

e) la determinazione delle tariffe per le prestazioni previste dalla presente legge;

f) gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.

2. Il piano triennale prevede rispettivamente per gli interventi di cui alla lettera a) fino al 75 per cento delle disponibilità finanziarie e per le lettere b), c), d), e) fino al 25 per cento.

Art. 12.

Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge è istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, al quale possono iscriversi le associazioni il cui statuto contenga le finalità previste agli artt. 1 e 2 della presente legge.

Art. 13.

Provvedimenti e sanzioni amministrative

1. In caso di violazione alle norme di cui agli artt. 2 e 3, gli animali maltrattati o comunque ricadenti sotto l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3 sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Unità sanitaria locale, per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.

2. Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il proprio cane e conseguentemente di iscriverlo all'anagrafe di cui all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

3. Il detentore di animali di affezione che non permette il vagabondaggio, salvo che per i casi disciplinati da normative speciali, o li abbandona anche nell'ambito della propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.

4. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 8 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

5. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nella presente legge.

6. Eventuali variazioni delle sanzioni, dovute ad interventi legislativi nazionali, sono aggiornate con decreto del Presidente della Giunta.

Art. 14.

Comitato regionale per la protezione degli animali

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la protezione degli animali.

2. Il Comitato è composto da:

a) uno zoologo della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi di Perugia;

b) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Perugia;

c) un veterinario dei servizi veterinari della Giunta regionale;

d) un funzionario dell'Ufficio zootecnica della Giunta regionale;

e) un funzionario del servizio programmazione faunistica della Giunta regionale;

f) un veterinario dirigente in rappresentanza delle Unità Sanitarie Locali;

g) tre rappresentanti designati dalle Associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 12;

h) due docenti nominati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

4. Il Presidente della Giunta regionale acquisisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni di cui al comma 1 e provvede con proprio decreto alla nomina del Comitato che rimane in carica per la durata della legislatura.

5. I compiti di segretario del Comitato sono svolti da un funzionario di livello non superiore all'VIII qualifica funzionale, individuato dalla Giunta regionale.

6. Il Comitato svolge funzioni di consulenza della Giunta regionale in materia di protezione degli animali e può sottoporre a questo scopo, alla medesima, proposte per la realizzazione di opportune iniziative.

7. Il Comitato, su richiesta della Giunta regionale, può esprimere pareri sugli specifici disegni di legge.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lett. a), dell'art. 11, di cui alla presente legge, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 186.000.000 da iscriverne, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7310 di nuova istituzione nel bilancio regionale per l'esercizio 1994, denominato: «Contributi ai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi per il risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per gli animali di affezione e dei canili pubblici».

2. Per gli interventi previsti alle lettere b, c, d) dell'art. 11 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 62.878.710, da iscriverne in termini di competenza e di cassa, al cap. 2331 di nuova istituzione denominato: «Spese per la produzione e l'attuazione dei programmi di informazione e di educazione per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo».

3. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 248.878.710, di cui ai precedenti commi, si fa fronte con pari disponibilità esistente al cap. 2330 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1994.

4. Al bilancio dell'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia nella competenza che nella cassa:

PARTE SPESA:

cap. 2330 - in diminuzione L. 248.878.710;

cap. 2331 - in aumento L. 62.878.710;

cap. 7310 - in aumento L. 186.000.000.

5. Al finanziamento dell'onere relativo al funzionamento del Comitato regionale per la protezione degli animali di cui all'art. 14 della presente legge si farà fronte con quota dello stanziamento dell'esistente cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1994, bilancio pluriennale 1016081.

6. Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio.

Art. 16.

Norme abrogative

1. Sono abrogate la legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, la legge regionale 17 aprile 1990, n. 30 ed ogni disposizione incompatibile od in contrasto con la presente legge.

Art. 17.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa richiamo a quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Restano in vigore le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione della legge regionale novembre 1986, n. 43, purché compatibili con la presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 1994, nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'art. 11, a procedere, previo consenso delle strutture esistenti e funzionanti di cui all'art. 10, all'erogazione delle provvidenze previste nella misura stabilita al comma 2 dell'art. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1994

CARNIERI

94R0701

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1994, n. 20.

Istituzione del Comitato consultivo regionale per il territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 33 del 3 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comitato consultivo regionale per il territorio

1. La Commissione regionale tecnico-amministrativa di cui al titolo III della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e le sottocommissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono sostituite dal Comitato consultivo regionale per il territorio (C.C.R.T.), come disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Competenze ed attribuzioni del C.C.R.T.

1. Il C.C.R.T. esprime pareri in via esclusiva al Consiglio ed alla Giunta regionale, ai sensi della legge urbanistica vigente, in materia di pianificazione territoriale e paesistica, urbanistica, beni ambientali e parchi, edilizia ed opere pubbliche di interesse regionale.

2. Il C.C.R.T. esercita le funzioni di tutela dei beni ambientali, di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono avvalersi del parere del C.C.R.T. anche per materie non espressamente previste ai commi 1 e 2.

4. Il C.C.R.T. esprime pareri agli enti locali che lo richiedano e ad altri soggetti eventualmente indicati dalla legge.

Art. 3.

Composizione del C.C.R.T. e nomina dei componenti

1. Il C.C.R.T. è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si compone dei seguenti 11 membri:

a) cinque docenti universitari esperti in: pianificazione territoriale ed urbanistica, economia, storia dell'arte, ecologia e scienze ambientali, diritto urbanistico. Ciascuno è scelto nell'ambito di una terna di nominativi indicati dall'Università di Perugia. Qualora tali esperti non siano ivi presenti possono essere richiesti ad altre Università;

b) due architetti, scelti nell'ambito di due terne, indicate dagli ordini professionali provinciali di appartenenza;

c) due ingegneri, scelti nell'ambito di due terne, indicate dagli ordini professionali provinciali di appartenenza;

d) un geologo, scelto nell'ambito di una terna, indicata dall'ordine professionale regionale di appartenenza;

e) un agronomo, esperto anche in forestazione, scelto nell'ambito di una terna, indicata dagli ordini professionali provinciali di appartenenza.

2. Il C.C.R.T. elegge nel proprio seno il presidente.

3. I membri di cui al comma 1, esperti nelle materie proprie del C.C.R.T. di cui all'art. 2, sono designati dalla Giunta regionale in modo da garantire la pluralità delle specializzazioni scientifiche sulla base dei curricula proposti. E' garantita altresì, all'interno del C.C.R.T., la presenza di esperti nelle discipline geotecniche ed impiantistiche.

4. Le terne dei nominativi di cui al comma 1 sono richieste dalla Giunta regionale entro 20 giorni dal suo insediamento e devono pervenire entro i successivi 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine, alle designazioni provvede il Presidente della Giunta regionale.

5. Per quanto non disposto espressamente dalla presente legge, si fa rinvio alla normativa in materia di designazione e nomine di competenza regionale.

6. Nei casi in cui il C.C.R.T. esercita le funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, esso è integrato, con diritto di voto, dal sindaco e dal presidente della Provincia, nelle cui competenze territoriali ricade la proposta di vincolo, nonché dal Soprintendente regionale per i beni ambientali, architettonici e storico artistici e dal Soprintendente regionale per i beni archeologici, o da un loro delegato.

7. Nei casi in cui il C.C.R.T. esercita le funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, esso è integrato da due docenti universitari esperti in antropologia culturale, flora e fauna. Ciascuno di essi è scelto con i criteri e le modalità di cui al comma 1, punto a).

8. Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 50.

9. Sono invitati alle sedute del C.C.R.T. per l'esame degli strumenti urbanistici, senza diritto di voto, i componenti della competente commissione consultiva permanente della Regione.

10. Le funzioni di segretario del C.C.R.T. sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore all'ottavo, individuato dalla Giunta regionale fra i dipendenti in servizio presso l'ufficio competente.

Art. 4.

Durata in carica e decadenza dei componenti

1. I componenti del C.C.R.T. durano in carica per la durata della legislatura regionale.

2. I componenti del C.C.R.T. decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive. In tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dall'art. 3.

3. I componenti, di cui al comma 1 dell'art. 3, possono ricoprire l'incarico una sola volta.

4. Si applicano al C.C.R.T. le norme in materia di proroga degli organi amministrativi.

Art. 5.

Funzionamento e procedure

1. Il presidente del C.C.R.T. redige l'ordine del giorno, e designa, tra i componenti del C.C.R.T., uno o più relatori per ogni argomento.

2. Partecipano alle sedute del C.C.R.T., senza diritto di voto, il dirigente dell'ufficio responsabile del procedimento istruttorio ed i dirigenti facenti parte dell'Area o delle Aree operative o funzionali, alla cui competenza sono affidati gli argomenti posti all'ordine del giorno. I suddetti dirigenti forniscono tutti gli elementi conoscitivi utili all'esame del Comitato, anche al fine valutare la compatibilità degli argomenti in discussione con gli strumenti vigenti di programmazione e pianificazione urbanistica e territoriale della Regione.

3. Il C.C.R.T., in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, invita i rappresentanti delle amministrazioni interessate, i quali partecipano alla discussione senza diritto di voto, con le modalità stabilite dal regolamento. I pareri sono validamente espressi anche in assenza dei predetti soggetti.

4. Il C.C.R.T. può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti negli specifici argomenti da trattare.

5. Il C.C.R.T. con proprio regolamento disciplina le specifiche modalità di funzionamento. Il regolamento è adottato dal C.C.R.T. nella prima seduta successiva all'insediamento ed è approvato dalla Giunta regionale.

6. Il regolamento disciplina altresì le modalità di presa visione ed estrazione di copie degli atti del C.C.R.T.

Art. 6.

Validità delle sedute

1. Le sedute del C.C.R.T. sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri sono validamente espressi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Delle riunioni del C.C.R.T. è redatto apposito verbale, approvato dai componenti, riportante altresì il testo delle proposte di parere, degli eventuali emendamenti e del parere finale, con l'indicazione delle votazioni effettuate e delle motivazioni dei voti contrari.

Art. 7.

Incompatibilità

1. I componenti del C.C.R.T. hanno l'obbligo di non presenziare alla discussione e votazione delle questioni poste all'ordine del giorno, per le quali abbiano un interesse personale o professionale, dichiarando tempestivamente tale circostanza.

2. Nell'ipotesi di non ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara la decadenza all'incarico e la non validità della votazione.

3. Per le altre eventuali cause di incompatibilità si rinvia alla normativa di disciplina delle designazioni e delle nomine di competenza regionale.

Art. 8.

Indennità di presenza e rimborso spese

1. Ai componenti del C.C.R.T. è corrisposta una indennità di presenza di lire 250.000, al netto delle ritenute di legge, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato.

2. Ai componenti del C.C.R.T., residenti fuori del territorio comunale sede del C.C.R.T., compete, altresì, il rimborso delle spese, documentate mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo e per il vitto. Compete, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità stabilite per il trattamento di missione dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

3. Di norma le sedute del C.C.R.T. sono settimanali.

Art. 9.

Abrogazione

1. Sono abrogati la legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, nonché l'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.

2. Nelle vigenti leggi della Regione dell'Umbria, alla dizione «Commissione regionale tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20», ovvero «Commissioni provinciali di cui alla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14», è sostituita quella di «Comitato consultivo regionale per il territorio», di cui alla presente legge.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede a costituire il C.C.R.T. entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'insediamento del C.C.R.T., le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle attuali commissioni già previste dalla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e dalla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.

3. I componenti del C.C.R.T., nominati in sede di prima applicazione della presente legge, possono essere rinominati anche nella successiva legislatura, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.

Art. 11.

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento dell'onere relativo al funzionamento del Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla presente legge, si farà fronte con quota dello stanziamento dell'esistente capitolo 560 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1994, bilancio pluriennale 1061081.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 26 luglio 1994

CARNIER

94R0702

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 20 giugno 1994, n. 22.

Regolamento di esecuzione per gli acquisti in economia di materiale informatico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 19 luglio 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 maggio 1994, n. 3034;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli acquisti dei seguenti beni e servizi possono essere eseguiti in economia da un funzionario addetto alla ripartizione provinciale, informatica autorizzato dalla giunta provinciale:

a) ampliamenti di memoria per computer ed altri apparecchi informatici;

b) unità di memoria di massa aggiuntive quali disco fisso, nastri, GD-ROM, WORM, flashmemory, schede PCMCIA e simili;

c) video per elaboratori già installati se trattasi di video con particolari caratteristiche tecniche, nonché schede grafiche;

d) cavi di collegamento per stampanti, inclusi commutatori, per elaboratori, video ed altri apparecchi collegati con l'elaboratore, nonché filtri di protezione;

e) cavi, connettori, schede ed accessori aggiuntivi per reti e per linee terminali e la relativa posa;

f) accessori per stampanti quali introduttori automatici di fogli, trattori per fogli continui e simili;

g) apparecchi di input output per applicazioni particolari quali stampante bancaria, digitizer, plotter, scanner e simili;

h) attrezzi per lo svolgimento di lavori di manutenzione su calcolatori e macchine periferiche;

i) singoli PC, desktop o note books, terminali video e stampanti in casi di particolare urgenza o necessità tecniche, adeguatamente motivati;

j) software di supporto e dati per il completamento e l'aggiornamento dei sistemi esistenti;

k) ulteriori licenze di pacchetti applicativi già in uso presso l'amministrazione provinciale.

Art. 2.

1. Compatibilmente con la natura degli acquisti previsti dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 28 gennaio 1974, n. 7.

2. Gli acquisti dei beni e servizi di cui all'art. 1 sono sottoposti al parere obbligatorio del comitato di coordinamento EDP previsto dalla legge provinciale del 8 novembre 1982, n. 33, e sono disposti con l'osservanza delle direttive comunitarie, ed eventuali norme di attuazione statali o provinciali, in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 giugno 1994

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1994

Registro n. 10, foglio n. 43 - POLITICO

94R0679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 28 giugno 1994, n. 23.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1994-1996 per il personale della Provincia autonoma di Bolzano, degli enti da essa dipendenti, delle comunità comprensoriali e dei comuni della provincia di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 12 luglio 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3630 del 27 giugno 1994.

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17, integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 23 luglio 1993, n. 28, nonché, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, al personale dei comuni e loro consorzi ed ai segretari comunali.

2. Il comparto del personale delle aziende di cura, soggiorno e turismo comprende il personale delle aziende di soggiorno delle città di Bolzano e Merano.

Art. 2.

Durata

1. Il presente regolamento si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996, fatta salva la diversa disciplina che sarà prevista nell'accordo da stipularsi in attuazione della riforma sul pubblico impiego a livello provinciale.

2. Le singole disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso, fatte salve le diverse decorrenze indicate in singole disposizioni.

3. I comuni provvedono a recepire le norme risultanti dalla disciplina prevista dal presente regolamento, limitatamente alla parte immediatamente applicabile, entro 60 giorni.

Capo I

ASSETTO GIURIDICO, RETRIBUTIVO, E STIPENDI

Art. 3.

Inquadramento funzionale e mobilità

1. Per l'inquadramento funzionale e la mobilità si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 4.

Livelli retributivi

1. Per ogni qualifica funzionale sono previsti un livello retributivo inferiore e un livello retributivo superiore, i cui importi sono fissati nell'articolo 6.

2. La progressione economica del livello retributivo inferiore si sviluppa su tre classi biennali del sei per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello.

3. La progressione economica del livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello.

4. Le classi e gli scatti di stipendio, anche se convenzionali, sono conferiti con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale matura il relativo diritto.

5. La progressione economica ed il passaggio di livello di cui al presente articolo e all'articolo 5 si applicano anche al personale non di ruolo. In caso di orario di servizio a tempo pieno il servizio precedente ad orario ridotto è riconosciuto, ai fini della progressione economica, in proporzione.

Art. 5.

Valutazione professionale e trattamento economico

1. La progressione economica nel livello inferiore e superiore sarà subordinata nell'accordo di comparto alla valutazione soddisfacente sull'assolvimento delle mansioni affidate al dipendente, tenendo conto della produttività individuale, dell'impegno e senso di responsabilità dimostrati.

2. Nell'ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore, la quale deve tener conto della qualificazione professionale conseguita nell'arco degli anni di servizio nel livello inferiore.

3. In caso di valutazione negativa ai fini del passaggio nel livello superiore è ammesso ricorso al consiglio per l'organizzazione ed il personale della Provincia o al corrispondente organo collegiale esistente presso gli enti interessati, la cui decisione è definitiva, i relativi organi, qualora mancanti, sono definiti a livello di comparto.

4. Il periodo di otto anni di cui al comma 2 può essere abbreviato di non più di due anni secondo le modalità da stabilirsi nell'accordo di comparto, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'abbreviazione viene concessa annualmente e nella misura di dodici mesi;

b) il relativo contingente di personale non può superare annualmente il 25 per cento del personale assegnato alla singola struttura organizzativa ed è da concedersi solamente al personale che dimostri una particolare produttività individuale e senso di responsabilità nello svolgimento delle mansioni affidate che non risultino già retribuite dallo stipendio in godimento.

5. Nei bandi di concorso per l'accesso a determinati profili professionali può essere previsto, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto, e tenuto conto della particolare situazione del mercato di lavoro, il riconoscimento di non più di due classi anticipate, da attribuirsi in sede di nomina in ruolo. Nel periodo corrispondente alla o alle classi anticipate rimane esclusa l'abbreviazione della progressione economica.

Art. 6.

Stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 gli stipendi mensili lordi iniziali del personale di cui all' articolo 1 sono aumentati del tre e mezzo per cento.

2. A decorrere dal 1° febbraio 1994 gli stipendi mensili lordi iniziali dei livelli retributivi delle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, sono determinati, tenuto conto del congelamento dell'indennità provinciale del trentacinque per cento, come segue:

- a) prima qualifica funzionale:
1) livello inferiore lire 755.000;
2) livello superiore lire 966.000;
- b) seconda qualifica funzionale:
1) livello inferiore lire 929.000;
2) livello superiore lire 1.190.000;
- c) terza qualifica funzionale:
1) livello inferiore lire 1.083.000;
2) livello superiore lire 1.406.000;
- d) quarta qualifica funzionale:
1) livello inferiore lire 1.090.000;
2) livello superiore lire 1.415.000;
- e) quinta qualifica funzionale:
1) livello inferiore lire 1.227.000;
2) livello superiore lire 1.592.000;
- f) sesta qualifica funzionale:
1) livello inferiore lire 1.369.000;
2) livello superiore lire 1.810.000;
- g) settima qualifica funzionale:
1) livello inferiore lire 1.624.000;
2) livello superiore lire 2.146.000;
- h) ottava qualifica funzionale:
1) livello inferiore lire 1.984.000;
2) livello superiore lire 2.575.000;
- i) nona qualifica funzionale:
1) livello inferiore lire 2.370.000;
2) livello superiore lire 3.160.000;

3. A decorrere dal 1° gennaio 1995 e dal 1° gennaio 1996 gli stipendi lordi iniziali dei livelli retributivi di cui al comma 2 sono aumentati rispettivamente nella misura corrispondente al tasso di inflazione programmato a livello statale per l'anno di riferimento.

4. Oltre all'indennità integrativa speciale spettante al personale sulla base della vigente normativa statale, è corrisposto al personale a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo di lire 20.000 mensili previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 14 novembre 1992, n. 438.

5. Rimane salva la facoltà di prevedere, in caso di una inflazione effettiva superiore a quella di cui al comma 3, il pagamento di un conguaglio sulla base delle norme di adeguamento ai principi di riforma statali.

Art. 7.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli aumenti degli stipendi intervenuti nel periodo contrattuale dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996 sono estesi anche al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale, a condizione che entri in vigore una corrispondente disciplina per il personale ministeriale dello Stato.

2. Gli aumenti stipendiali hanno effetto su tutti gli istituti collegati con lo stipendio e con le decorrenze previste per i relativi aumenti. Per il compenso per lavoro straordinario e per la reperibilità i relativi aumenti trovano applicazione con l'entrata in vigore dei rispettivi accordi sindacali.

Art. 8.

Altri elementi retributivi

1. Negli accordi di comparto possono essere previsti per mansioni, o maggiore responsabilità o rischio o carichi di lavoro, non già retribuiti attraverso gli stipendi di cui all'articolo 6, le seguenti indennità o compensi per mansioni o maggiore responsabilità, rischio o carichi di lavoro:

a) un'indennità di coordinamento, nella misura massima del 30 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello inferiore della qualifica di appartenenza;

b) un'indennità di istituto o un premio di produttività nella misura massima del 40 per cento dello stipendio mensile iniziale nel livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza;

c) un compenso orario per il servizio di reperibilità, nella misura massima del 15 per cento del compenso per lavoro straordinario;

d) compensi per particolari servizi di turno, per lavoro festivo o notturno nella misura massima del 30 per cento del compenso per lavoro straordinario.

2. L'indennità di coordinamento può essere corrisposta al personale cui vengono affidati il coordinamento e la sorveglianza di un numero di dipendenti da determinare nell'accordo di comparto. L'indennità è gradualmente trasformata in accordo personale pensionabile quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza annuale e, per ogni anno di godimento dell'indennità, nella misura del cinque per cento. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennità di coordinamento.

3. L'indennità di istituto e il premio di produttività possono essere previsti per maggior carico di lavoro o di rischio, collaudi di opere, direzione di lavoro e per altre attività professionali connesse con i compiti istituzionali. La relativa indennità viene ragguagliata alle effettive prestazioni e responsabilità connesse.

4. Il personale assegnato a servizi nelle località ladine e ad uffici o servizi che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche con sede fuori delle suddette località, nonché alla ripartizione intendenza scolastica ladina, percepisce un'indennità mensile pensionabile per l'uso della lingua ladina, che è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio, compresa la relativa progressione, riduzione, sospensione o ritardo. Essa ha, inoltre, effetto sulla tredicesima mensilità e su ogni altro istituto collegato allo stipendio. L'indennità spetta nella misura dell'undici per cento sullo stipendio mensile spettante ai sensi dell'articolo 4. Eventuali ulteriori servizi che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, con sede fuori delle suddette località, sono individuate dalla Giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto.

Capo II

NORME TRANSITORIE PER L'INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E NEI LIVELLI RETRIBUTIVI

Art. 9.

Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali e inquadramento nelle stesse

1. I profili professionali del personale della Provincia e della Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano (RAS) sono ascritti alle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 36 del 1992 secondo l'allegato 1.

2. I profili professionali del personale dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano sono ascritti alle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 36 del 1992 secondo l'allegato 2.

3. Il personale è inquadrato, con decorrenza dal 1° febbraio 1994, nelle qualifiche funzionali cui risultino ascritti i profili professionali di appartenenza ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il personale non inquadrato in alcun profilo professionale per mancanza dello stesso e inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica rivestita secondo l'allegato 3.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche per i casi in cui manchi l'iscrizione di cui all'allegato 3.

6. Al personale di pulizia ed alberghiero sono estesi l'assetto retributivo e gli stipendi di cui al presente regolamento. Esso è inquadrato ai sensi del presente articolo nei livelli retributivi corrispondenti alle qualifiche funzionali cui risultino ascritti i profili professionali del personale provinciale svolgente identiche o analoghe mansioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto.

7. L'inquadramento nei profili professionali del personale comunale e dei consorzi comunali, compresi i segretari, nonché del personale delle Comunità comprensoriali viene disciplinato nell'accordo di comparto.

Art. 10.

Inquadramento nei livelli retributivi

1. Il personale viene inquadrato, con decorrenza dal 1° febbraio 1994, nei livelli retributivi di cui all'articolo 6 della rispettiva qualifica funzionale di appartenenza.

2. L'inquadramento nel livello retributivo inferiore o superiore avviene nel rispetto del maturato economico formato dallo stipendio mensile spettante per livello, classi e scatti, compresi l'indennità provinciale del 35 per cento, l'acconto ed il compenso incentivante di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento concernente l'accordo sindacale per il personale provinciale relativo al periodo contrattuale 1988-1990, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10, nonché il premio di produttività di cui all'articolo 99-ter del testo coordinato del regolamento organico dei servizi e del personale dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 9 agosto 1983, n. 366, in caso di inquadramento in un livello retributivo cui corrisponda una indennità integrativa speciale di importo inferiore a quella in godimento, la relativa differenza è aggiunta al maturato economico ai fini dell'inquadramento.

3. Al personale che fino al 1° febbraio 1994 non ha usufruito del passaggio esclusivamente economico nel livello retributivo di una qualifica funzionale superiore, è attribuito, in caso di inquadramento ai sensi del comma 2 nel livello retributivo superiore per effetto del maturato economico, un ulteriore scatto nel livello medesimo.

4. Il personale che successivamente al 1° febbraio 1994 ha usufruito del passaggio economico o giuridico nel livello retributivo di una qualifica funzionale superiore per effetto della normativa in vigore, è reinquadrato ai sensi del presente articolo con effetto dalla data del passaggio di cui sopra, nel rispetto del nuovo maturato economico derivante da tale passaggio di livello.

5. Il personale inquadrato nel livello retributivo inferiore per effetto del comma 2, ottiene, nel rispetto della nuova progressione economica, il passaggio al livello superiore sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2.

6. Al personale della settima qualifica funzionale che nel corso dell'anno 1990 aveva maturata l'anzianità utile per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 43 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è attribuito nel nuovo assetto retributivo e con decorrenza 1° febbraio 1994 un'ulteriore classe stipendiale.

7. La frazione di biennio maturata al 1° febbraio 1994 è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto stipendiale.

8. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale non di ruolo che con decorrenza dal 1° febbraio 1994 fruisce della progressione economica di cui all'articolo 4.

9. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo assetto retributivo non trovano più applicazione le norme concernenti la concessione di scatti anticipati.

10. L'inquadramento nei livelli retributivi del personale comunale e dei consorzi comunali, compresi i segretari, nonché del personale delle comunità comprensoriali viene disciplinato nell'accordo di comparto.

Capo III

PERMESSI, CONGEDI ED ASPETTATIVE

Art. 11.

Permessi per motivi di studio

1. Al fine di garantire il diritto allo studio a determinate categorie di personale possono essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore annue individuali.

2. Nell'arco dell'anno solare può fruire dei permessi di cui al comma 1 fino al tre per cento del personale di ruolo e provvisorio in servizio all'inizio dell'anno, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

3. I permessi di cui al comma 1 vengono utilizzati secondo le modalità e i limiti da stabilirsi nell'accordo di comparto, tenendo conto dei principi desumibili dalla disciplina generale del diritto allo studio nell'ambito del pubblico impiego.

Art. 12.

Permessi per mandato politico locale

1. Il personale eletto nei consigli comunali ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

2. Il personale eletto negli organi di gestione delle unità sanitarie locali o delle comunità comprensoriali o dei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consorziali, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché il personale chiamato a far parte dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti cui fanno parte.

3. Il personale eletto nelle giunte municipali nonché alle cariche di presidente e vice presidente dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, di presidente e di vice presidente delle giunte esecutive delle comunità comprensoriali, di presidente di aziende municipalizzate o provinciali con più di 50 dipendenti, di presidente dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di Bolzano, ha diritto, oltre ai permessi di cui al comma 2, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci e per gli assessori del comune capoluogo di provincia.

4. Le assenze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono retribuite.

5. Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultano necessari per l'espletamento del mandato.

6. Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3 presso gli enti ivi indicati ha diritto a permessi non retribuiti per svolgere le relative funzioni.

7. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali il personale chiede ed ottiene permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere immediatamente documentati mediante attestazione dell'ente. Nessun obbligo di attestazione sussiste per le assenze di cui al comma 3.

8. I permessi di cui al presente articolo sono concessi da parte dei competenti superiori, nel rispetto delle eventuali direttive emanate dall'ente di appartenenza.

Art. 13.

Permessi sindacali

1. I dirigenti sindacali hanno diritto, su richiesta delle rispettive organizzazioni, a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato e la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi della rispettiva organizzazione sindacale.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali del rispettivo comparto di tre ore pro capite per dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Salvo diversa disciplina prevista nell'accordo di comparto le assenze di servizio per permessi del singolo dirigente non possono superare il monte di 300 ore lavorative annue, ridotto a 150 ore negli enti con meno di 20 dipendenti.

4. Nei comparti senza diritto a congedo straordinario sindacale ai sensi dell'articolo 19 il monte ore annuale di cui al comma 2 è aumentato del 25 per cento.

5. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite nell'accordo di comparto.

Art. 14.

Brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi

1. Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, nei limiti massimo di 36 ore nel corso dell'anno solare.

2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 va recuperato secondo le modalità da stabilirsi nell'accordo di comparto, il periodo di assenze per visite mediche o per effettuare terapie riabilitative debitamente documentate di norma non dà luogo a recupero.

3. Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare il relativo recupero, l'ente di appartenenza provvede a trattenerne una somma pari alla retribuzione complessiva spettante ai dipendenti per il numero delle ore non recuperate.

Art. 15.

Congedo ordinario

1. Il personale con orario di servizio settimanale articolato su cinque giorni ha diritto a 30 giornate lavorative di congedo ordinario.

2. Il personale con orario di servizio settimanale articolato in sei giorni ha diritto a 36 giornate lavorative di congedo ordinario.

3. Il congedo ordinario è da fruire nel corso dello stesso anno solare ed in soluzioni corrispondenti anche alle esigenze di servizio, in caso di particolari esigenze di servizio il congedo ordinario può essere fruito, congruamente distribuito, anche nel primo semestre dell'anno successivo. Il rinvio del congedo al secondo semestre dell'anno successivo è ammesso solamente qualora il godimento non fosse possibile per cause di forza maggiore.

4. Il personale insegnante, educativo, assistente e di vigilanza delle scuole, delle scuole materne, degli asili nido, della formazione professionale, dei centri sociali, dei convitti e di servizi equiparabili deve fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attività didattica, educativa, assistenziale o di vigilanza. Il rimanente personale addetto ai relativi servizi fruisce, di regola, del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attività dei servizi medesimi, salvo che le esigenze di servizio consentano il godimento anche in altro periodo dell'anno. In deroga al comma 3 il congedo può essere fruito, in caso di particolari esigenze di servizi, entro la fine del successivo anno di attività.

5. I singoli enti possono, sentite le organizzazioni sindacali od il competente organo rappresentativo del personale, stabilire all'inizio dell'anno fino a quattro giornate di congedo ordinario obbligatorio, da detrarsi dal congedo di cui ai commi 1 e 2, per tutte o determinate categorie di personale al fine di regolamentare chiusure di uffici o sospensione di servizi in giorni non festivi.

6. Il congedo ordinario è omnicomprendivo, anche delle giornate di riposo previste dalla normativa finora vigente.

7. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile a causa di assenze per malattia, salvo per la parte eccedente i dodici mesi nell'arco di un biennio, ed è fruibile anche oltre i termini di cui al comma 3.

8. Il godimento del congedo ordinario è interrotto nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, debitamente documentati e a condizione che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.

Art. 16.

Orario di lavoro e festività

1. La distribuzione dell'orario di lavoro, con riguardo al funzionamento dei servizi, le turnazioni ed il servizio di reperibilità sono disciplinati dagli accordi di comparto nonché dagli accordi decentratati.

2. Per le festività si applica la normativa di cui all'articolo 10 della legge provinciale n. 36 del 1992.

Art. 17.

Lavoro straordinario

1. Per la prestazione di lavoro straordinario spetta al dipendente un compenso orario, arrotondato per eccesso a lire 100, corrispondente a normale compenso orario di cui al comma 3, moltiplicato con il coefficiente 1,25.

2. Per la prestazione di lavoro straordinario tra le ore 20 e le ore sette nonché in giorni non lavorativi spetta al dipendente un compenso orario corrispondente al normale compenso orario di cui al comma 3, moltiplicato con il coefficiente 1,50.

3. La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe e scatto, quest'ultimo non oltre il quarto scatto, compresa l'indennità integrativa speciale, con il coefficiente 160.

4. In caso di recupero delle ore di lavoro straordinario prestate, il personale ha diritto all'esonerazione dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente ad un'ora per ogni ora straordinaria prestata tra le ore sette e le ore 20. Per ogni ora di lavoro straordinario prestata tra le ore 20 e le ore sette, nonché nei giorni non lavorativi il personale ha diritto all'esonerazione, dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente ad un'ora e 15 minuti. La prestazione di lavoro straordinario di durata inferiore a 15 minuti, non viene presa in considerazione.

5. Il saldo del lavoro flessibile riportabile al mese successivo non viene considerato lavoro straordinario.

6. Il contingente delle ore di lavoro straordinario viene stabilito nell'accordo di comparto.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18.

Congedo straordinario

1. Il personale ha diritto a congedo straordinario retribuito nei seguenti casi documentandone la relativa causale:

a) per matrimonio, 15 giorni consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;

b) per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui e singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova dista oltre cento chilometri dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche per la giornata immediatamente precedente o successiva al giorno di esame; nell'arco di un anno tale congedo non può superare 20 giorni;

c) per donazione di sangue, il giorno del prelievo;

d) per cure, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dipendenti civili statali;

e) per decesso di parenti o affini: per il coniuge ed i parenti di primo grado, cinque giorni consecutivi, compreso quello del funerale per fratelli, due giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per gli affini di primo grado e gli altri parenti di secondo grado, due giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, il giorno del funerale;

f) per altri gravi motivi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dall'articolo 25, fino a cinque giorni all'anno;

g) per gravidanza e puerperio e per astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa statale; l'astensione facoltativa può essere usufruita in non più di due soluzioni; per i periodi anteriori e successivi al parto, in cui l'astensione dal lavoro è obbligatoria dal lavoro, la dipendente ha diritto a tutti gli assegni;

h) per l'attuazione delle agevolazioni previste in favore delle persone portatrici di handicap, si applica la vigente normativa statale;

i) per cure ai figli minori a cinque anni ed in stato di malattia fino a 45 giorni per ogni figlio nell'arco del relativo quinquennio;

j) per affidamento a scopo di adozione o affiliazione di un minore, si applica la vigente normativa statale;

k) per interventi di soccorso dei vigili del fuoco volontari e degli appartenenti a organizzazioni di volontariato operanti in caso di incendi, disastri calamità naturali o soccorsi in montagna, limitatamente al tempo indispensabile di intervento.

2. I periodi di congedo straordinario di cui al comma 1 sono utili a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di astensione facoltativa di cui alle lettere g) ed h).

Art. 19.

Congedo straordinario e aspettativa sindacali

1. Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali è concesso, a richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, un congedo straordinario retribuito per motivi sindacali.

2. Il numero dei dipendenti aventi diritto al congedo straordinario di cui al comma 1 non può superare quello di un'unità per ogni 2.000 dipendenti in servizio o frazioni superiori a mille del rispettivo comparto, salvo diverse regolamentazioni previste dagli accordi di comparto.

3. Alla ripartizione del contingente di congedi straordinari e aspettativa tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero degli iscritti provvedono, di comune intesa, gli enti e le rappresentanze sindacali firmatari del rispettivo accordo di comparto entro il primo trimestre di ogni triennio.

4. Al personale in congedo straordinario ai sensi del comma 1 sono corrisposti tutti gli assegni previsti dalle vigenti disposizioni, escluse le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario, le missioni o i servizi e le funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni realmente rese.

5. Gli assegni di cui al comma 4 sono detratti, sulla base di apposita dichiarazione dell'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

6. I periodi di congedo straordinario per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Ai fini del passaggio di livello di cui all'articolo 4, comma 1, la valutazione è espressa dal competente superiore del servizio dell'ente di appartenenza, i dirigenti in congedo straordinario per motivi sindacali da almeno sei mesi consecutivi fruiscono del passaggio di livello senza alcuna valutazione.

7. Il congedo straordinario termina con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.

8. Per i dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali o nazionali, gli accordi di comparto o intercomparto possono prevedere il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

Art. 20.

Aspettativa per mandato politico

1. Il personale eletto alla carica di senatore o deputato della Repubblica o di consigliere o assessore regionale o provinciale è collocato d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato.

2. Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle di cui al comma 1 con diritto a permessi retribuiti è, su richiesta, collocato in aspettativa non retribuita.

3. L'ente da cui dipende il personale provvede al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e previdenza, inclusa la quota a carico del personale collocato in aspettativa.

4. In caso di elezione alle cariche di cui al comma 1, l'ente da cui dipende il personale provvede a versare solo i contributi relativi al solo trattamento di quiescenza, con l'obbligo di rivalsa nei confronti del personale per la quota contributiva a carico del personale medesimo.

5. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1 non è utile ai fini della promozione giuridica ed economica nella carriera. Il personale che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che, dedotto il tempo trascorso in aspettativa, gli spetta.

6. Il periodo di aspettativa di cui al comma 2 è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Art. 21.

Servizio militare di leva o civile sostitutivo o richiamo alle armi

1. In caso di chiamata alle armi per servizio di leva o civile sostitutivo o richiamo alle armi si applica la vigente normativa statale.

Art. 22.

Aspettativa per la cooperazione allo sviluppo ed il volontariato

1. Il personale può essere collocato in aspettativa per prestare servizio nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo e nel volontariato nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa provinciale e statale in materia.

Art. 23.

Aspettativa per motivi personali, di famiglia o di studio

1. Il personale può essere collocato in aspettativa non retribuita fino ad un anno, e per non più di due anni nel quinquennio, per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio. I dipendenti non di ruolo possono fruire della predetta aspettativa fino ad un massimo di 30 giorni all'anno e limitatamente alla durata del rapporto di servizio.

2. L'aspettativa di cui al comma 1 riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Due o più periodi di aspettativa si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di cui al comma 1 quando tra i singoli periodi non intercorra un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi.

4. Le modalità di concessione dell'aspettativa sono stabilite nell'accordo di comparto.

Art. 24.

Aspettativa per il personale con prole

1. Il personale con prole convivente, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatori e facoltativi previsti dalla vigente normativa statale è, a domanda collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio da usufruire in non più di due soluzioni entro il quinto anno di età del minore.

2. Il periodo trascorso nell'aspettativa di cui al comma 1 non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, ed ai fini previdenziali: è invece utilmente computato ai fini del relativo trattamento di pensione.

3. Durante l'aspettativa di cui al comma 1 gli oneri di pensione e di assistenza sanitaria, da computarsi in relazione alla retribuzione pensabile spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.

4. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1 è interrotto in caso di sopravvenuto obbligo di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio. Può, inoltre, essere interrotto, su domanda, in caso di altri gravi e comprovati motivi sopravvenuti che consentano comunque l'assunzione del servizio effettivo; in tal caso la riassunzione del servizio attivo ha luogo dalla data di accettazione della relativa domanda e comporta comunque la perdita del diritto di usufruire successivamente del restante periodo dell'anno di aspettativa in corso.

5. Il personale di cui al comma 1 può optare, alle stesse condizioni ivi previste ed in quanto ammesso al lavoro a tempo parziale ai sensi della normativa di comparto, per un rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno. In tale caso gli oneri di cui al comma 3 sono a carico dell'amministrazione per la parte residua.

Capo IV

ASSENZE ED ASPETTATIVE PER INABILITÀ E INFERMITÀ

Art. 25.

Assenze per malattia

1. In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione all'amministrazione indicando l'eventuale variazione di recapito, e far pervenire o trasmettere il certificato medico entro il termine e secondo le modalità da stabilirsi nell'accordo di comparto.

2. L'amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. Le visite mediche di controllo sulle malattie comportanti assenze dal servizio sono effettuate dalle unità sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

3. Qualora venga accertata l'inesistenza della malattia o che la stessa non giustifichi l'assenza dal servizio oppure le visite di controllo non potevano essere effettuate per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

4. Il personale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al trattamento economico nella seguente misura:

a) per i primi sei mesi, intero;

b) per i successivi dodici mesi, ridotto all'80 per cento, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare;

c) per i successivi sei mesi, ridotto al 70 per cento, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare.

5. Il periodo di assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

6. Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando tra essi non intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi.

7. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio il personale ha diritto all'intero trattamento economico.

Art. 26.

Cumulo di assenze e dispensa dal servizio per inabilità ed infermità

1. La durata complessiva di più periodi di assenza per malattia non può superare in ogni caso due anni e nove mesi in un quinquennio.

2. Per motivi di particolare gravità al personale assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma 1 o quello di cui all'articolo 25, comma 4, può essere concesso, in base a motivata richiesta, un'ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a sei mesi, valido solamente ai fini della conservazione del posto di lavoro.

3. Il personale che, scaduto il periodo massimo di assenza per malattia, risulti non idoneo per infermità o inabilità a riprendere il servizio, è dispensato dal servizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di appartenenza o qualifica inferiore, con relativo inquadramento. In quest'ultimo caso al relativo personale è attribuito un trattamento per classi e scatti di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

4. La dispensa dal servizio ha luogo previo accertamento delle condizioni di salute del personale mediante visita medica collegiale.

Art. 27.

Tutela del personale in particolari condizioni psico fisiche

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale nei cui confronti sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate secondo la vigente normativa provinciale, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico fisica e che si impegni a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate, con il trattamento economico di cui al comma 4 dell'articolo 25, ridotto al 50 per cento dopo il ventiquattresimo mese;

b) concessione di permessi giornalieri o permessi più brevi retribuiti per la durata del progetto;

c) utilizzazione del personale in mansioni della stessa qualifica funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio del personale di cui al comma 1 qualora il personale medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.

Art. 28.

Tutela del personale portatore di handicaps

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale nei cui confronti sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate secondo la normativa

provinciale vigente, la condizione di portatore di handicaps e che debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate, con il trattamento economico di cui all'articolo 25, comma 4, ridotto al cinquanta per cento dopo il ventiquattresimo mese;

b) concessione di permessi giornalieri o di permessi orari retribuiti per la durata del progetto;

c) utilizzazione del personale in mansione della stessa qualifica funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

Art. 29.

Personale di ruolo

1. Gli articoli 22, 24, 27 e 28 si applicano al solo personale di ruolo o a tempo indeterminato.

Capo V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 30.

Pari opportunità tra uomo e donna

1. Oltre alle azioni positive già contenute nel presente regolamento, le amministrazioni sono tenute ad attivare altre misure e meccanismi tendenti a consentire una effettiva parità tra uomini e donne all'interno dei singoli comparti.

2. Gli accordi di comparto disciplinano la costituzione di comitati di pari opportunità tra uomini e donne finalizzati alla individuazione delle misure necessarie per attuare le direttive e disposizioni della Unione europea, in materia di pari opportunità.

Art. 31.

Diritto all'informazione

1. Fatte salve ulteriori specificazioni da stabilirsi negli accordi di comparto nonché la continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni assicurano una costante, preventiva e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali in materia di politica di personale, nonché sugli atti e provvedimenti di natura generale da cui derivino conseguenze per il personale.

Art. 32.

Procedure di prevenzione dei conflitti di lavoro

1. In caso di controversie di lavoro individuali o collettive, determinate da interpretazioni divergenti delle norme di recepimento degli accordi sindacali o di altre norme sullo stato giuridico del personale, su richiesta di una delle parti contraenti, vengono convocate le delegazioni contrattuali per concordare l'interpretazione da seguire. In caso di interpretazioni autentiche i relativi accordi vengono recepiti ed emanati ai sensi della normativa prevista per gli accordi sindacali medesimi.

Art. 33.

Osservatorio giurisdizionale ed estensione di giudicati amministrativi

1. Per ogni singolo comparto di contrattazione la parte pubblica attuerà una raccolta delle pronunce giurisdizionali interessanti il comparto medesimo, accessibile a chiunque vi abbia interesse.

2. In caso di estensione di giudicati amministrativi, anche su richiesta della parte sindacale, alla generalità dei dipendenti dei comparti di cui all'articolo 1 l'attuazione dei giudicati medesimi avverrà previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 34.

Formazione e aggiornamento del personale

1. Al fine di un sempre migliore assolvimento delle finalità istituzionali da parte degli enti pubblici operanti in Alto Adige, per favorire i processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa, nonché per favorire i modelli di inquadramento e i principi di mobilità contenuti nel presente regolamento, vengono promosse forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione del personale.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 vengono attuati da parte delle amministrazioni tramite appositi istituti o sulla base di convenzioni con istituti ed enti.

3. Le conoscenze professionali acquisite da parte del personale in corsi di formazione e di aggiornamento possono essere accertate mediante esami o tests e possono essere prese in considerazione ai fini della carriera secondo le vigenti norme sul personale, fatte salve le norme sulla mobilità verticale.

Art. 35.

Servizio mensa

1. L'istituzione di mense o di ristori aziendali e la stipulazione di convenzioni con esercizi alberghieri o imprese specializzate può essere disciplinata negli accordi di comparto.

2. Gli esistenti servizi di mensa possono, in quanto compatibile, essere utilizzati anche da parte del personale di altri enti sulla base di apposite convenzioni.

3. L'amministrazione assume le spese di vitto del personale che contemporaneamente al consumo del pasto presta un'effettiva attività di assistenza o di vigilanza in favore delle persone assistite o vigilate.

Art. 36.

Agevolazioni per i pendolari

1. Le disposizioni della provincia in favore dei pendolari trovano applicazione per tutto il personale dei comparti di cui all'articolo 1.

Art. 37.

Aspettativa per la rigenerazione psico fisica

1. Il personale educatore istitutore, assistente e consulente per l'inserimento lavorativo e per il tempo libero, di ruolo e non di ruolo, operante nell'ambito dei servizi a favore dei minorati a diretto contatto con gli assistiti portatori di handicaps, escluso il personale operante nell'ambito dell'assistenza scolastica, ha diritto, a domanda, ad un'aspettativa retribuitiva di tre mesi ogni quattro anni di servizio effettivo, svolto a diretto contatto con gli assistiti, ai fini della ricreazione e rigenerazione psico fisica. In caso di interruzione del rapporto di servizio di durata non inferiore a tre mesi inizia a decorrere un nuovo periodo ai fini dell'aspettativa di cui sopra.

2. L'aspettativa di cui al comma 1 è considerata come servizio a tutti gli effetti, escluse le ferie. La concessione può essere rinviata per esigenze di servizio, su proposta del competente superiore, per non più di tre anni. Con deliberazione della giunta provinciale o dell'organo competente dell'ente di appartenenza sono, in quanto necessario, stabiliti ulteriori criteri e modalità per la concessione dell'aspettativa, sentite le organizzazioni sindacali.

3. Rimane salvo il diritto già acquisito alla data di entrata in vigore del presente regolamento per fruire dell'aspettativa di sei mesi di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 10 del 1991.

4. Il periodo di servizio maturato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è interamente utile, per la parte eccedente i quattro o i sette anni, ai fini dell'aspettativa di cui al comma 1, escluso il servizio maturato precedentemente alla decorrenza della prima domanda di aspettativa di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 10 del 1991.

5. Per il personale non appartenente al comparto del personale dell'amministrazione provinciale le categorie di personale cui può essere riconosciuta l'aspettativa retribuita ai fini della ricreazione e rigenerazione psico fisica, sono individuate nei rispettivi accordi di comparto.

6. Con l'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56. Rimangono salvi i diritti acquisiti ai sensi dei commi 3 e 4, con esclusione del periodo di servizio eccedente i sette rispettivamente i quattro anni.

Art. 28.

Trattamento di missione

1. Il comma 3 dell'articolo 4 dell'allegato 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 10 del 1991, è così sostituito:

«3. I tempi di viaggio e i tempi di attesa non danno luogo a lavoro straordinario, salvo l'effettivo tempo di viaggio impiegato per le missioni in località ubicate nel territorio provinciale. Per le ore di lavoro straordinario prestate in missione non si osservano i limiti massimi di ore straordinarie consentite per ciascun dipendente. Le ore che superano tali limiti sono comunque da recuperare mediante esonero dal servizio».

Art. 29.

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento non trovano più applicazione le seguenti norme:

a) gli articoli 5, 19 e 30 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16;

b) gli articoli 6 e 55 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nonché l'articolo 21 della legge medesima, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2;

c) il decreto del Presidente della giunta provinciale 30 novembre 1973, n. 53;

d) gli articoli 1 e 2 della legge provinciale n. 2 del 1974;

e) gli articoli 3 e 15 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35;

f) l'articolo 44 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, integrato dall'articolo 2 della legge provinciale 2 luglio 1977, n. 22;

g) i commi 2 e 3 dell'articolo 49 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3;

h) la legge provinciale 14 aprile 1978, n. 16;

i) l'articolo 4 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 11;

j) la legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9;

k) gli articoli 42, 45, 49, 71, 72, 77, 78, 81 e 90 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;

l) l'articolo 1 della legge provinciale 15 gennaio 1985, n. 5, modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9;

m) l'articolo 40 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12;

n) gli articoli 19 e 20 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54;

o) il decreto del Presidente della giunta provinciale 18 settembre 1989, n. 25;

p) gli articoli 3, 5, 6, 9, 12 e 13 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 10 del 1991;

q) gli articoli 2, 3, 9, 22 e 23 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27.

2. L'articolo 1 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 10 del 1991 è così sostituito:

«Art. 1.

Importo base per la determinazione dei compensi

1. I compensi previsti dal presente allegato si determinano sulla base dei seguenti importi lordi mensili:

a) per la prima qualifica funzionale lire 36.000;

b) per la seconda qualifica funzionale lire 39.000;

c) per la terza qualifica funzionale lire 41.000;

d) per la quarta qualifica funzionale lire 45.000;

e) per la quinta qualifica funzionale lire 52.000;

f) per la sesta qualifica funzionale lire 59.000;

g) per la settima qualifica funzionale lire 69.000;

h) per l'ottava qualifica funzionale lire 82.000;

i) per la nona qualifica funzionale lire 97.000.

2. I compensi di cui al presente allegato non spettano al personale il cui trattamento è disciplinato da norme speciali ed al personale che percepisce l'indennità di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11».

3. Il comma 1 dell'articolo 2 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 10 del 1991 è abrogato.

Art. 40.

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dal presente regolamento trovano già copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

2. Gli oneri derivanti dal presente regolamento, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1994, troveranno copertura con appositi stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Boziano, 28 giugno 1994

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei il 30 giugno 1994

Registro n. 10, foglio n. 118 - POLITO

(Omissis).

94R0680

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore,
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a. via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirella
 Göttsche S.p.a., via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria Istituto
 Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO,
 Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Carlere Millani
 Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie Indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 106.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 667.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino dalle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 1 0 9 4 *

L. 2.600